



BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.

SEDE LEGALE: 12073 CEVA (CN)

VIA A. DORIA, 17

TEL. (0174) 724.1 – FAX (0174) 72.22.02

E-MAIL: posta@azzoaglio.it

CAPITALE SOCIALE 25.500.000 € INT. VERS.

ADERENTE AL FONDO DI INTERBANCARIO
DI TUTELA DEI DEPOSITI

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 1717/8

BASILEA 3 – III° PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO

AGGIORNAMENTO 2022

Aggiornamenti

Versione	Data	Note
1	2009	Primo rilascio.
2	2010	Secondo rilascio. Modifiche apportate alle Tavole 5, 6, 10 e 13 a seguito di aggiornamenti normativi delle Circolari 272/08 e 263/06 della Banca d'Italia.
3	2011	Terzo rilascio. Recepite modifiche introdotte dagli aggiornamenti della Circolare 263/06 della Banca d'Italia di novembre/dicembre 2010 (IV, V e VI).
4	2012	Quarto rilascio. Recepite modifiche introdotte dagli aggiornamenti della Circolare 263/06 della Banca d'Italia del 2011 (VII, VIII, IX e X).
5	2013	Quinto rilascio.
6	2014	Rilasciate proposte di integrazione alla traccia.
7	2015	Recepite modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 575/13: nuova articolazione e nuovi contenuti delle tavole informative. Apportate modifiche rese necessarie in conseguenza dell'aggiornamento dell'impianto regolamentare del processo ICAAP (in particolare della "Mappa dei rischi" e delle "Metodologie di misurazione dei rischi e di conduzione degli <i>stress test</i> ") e dell'adozione del nuovo Risk Appetite Framework (disciplinato in "Regolamento RAF" e "RAF e politiche di governo dei rischi").
8	2016	Inseriti riferimenti in materia di rischio informatico per curare l'integrazione con la regolamentazione interna che disciplina il governo e l'organizzazione del sistema informativo. Inserita la CAPITOLO informativa n. 14 sulla leva finanziaria (art. 451 CRR, in vigore dal 1° gennaio 2015). Aggiornate le nuove definizioni relative alle partite deteriorate (CAPITOLO 6). Inseriti i riferimenti alla <i>Capital Decision</i> nell'ambito dei requisiti di capitale e nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Tavole 3 e 4). Predisposta traccia di dichiarazione del CdA in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi ed in merito al profilo di rischio complessivo associato alla strategia aziendale (art. 435 lettere e) ed f) del CRR).
9	2017	Aggiornata definizione di "rischi operativi" ed inseriti in tale sezione i riferimenti ai presidi implementati in materia di rischio di esternalizzazione. Aggiornata traccia sui presidi in tema di gestione del rischio di liquidità (CAPITOLO 1). Inseriti i riferimenti alla deroga temporanea di mantenimento della "sterilizzazione" della riserva AFS da titoli di debito di Amministrazioni centrali UE (CAPITOLO 3). Inseriti i riferimenti alla <i>Capital Decision</i> (SREP 2016) nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (CAPITOLO 4). Aggiornati alcuni riferimenti normativi.
10	2018	Sesto Rilascio
11	2019	Recepito il principio contabile IFRS 9
12	2020	Inserita informativa su NPL
13	2021	Inserita informativa covid
14	2022	Recepimento aggiornamento normativa CRR 2 e regolamento di esecuzione 2021/637

Sommario

PREMESSA	5
CAPITOLO 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI (ART. 435 CRR PARAGRAFO 1, LETTERA A)	8
<i>TABELLA EU CRA: INFORMAZIONI QUALITATIVE GENERALI SUL RISCHIO DI CREDITO</i>	17
<i>TABELLA EU MRA: OBBLIGHI DI INFORMATIVA QUALITATIVA</i>	24
<i>TABELLA EU ORA: INFORMAZIONI QUALITATIVE SUL RISCHIO OPERATIVO</i>	26
<i>TABELLA EU LIQA: GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 451 BIS, PARAGRAFO 4, CRR</i>	30
<i>TABELLA EU OVB – INFORMATIVA SUI SISTEMI DI GOVERNANCE</i>	43
CAPITOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436 CRR)	47
CAPITOLO 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492 CRR)	47
CAPITOLO 4 – INFORMATIVA SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI E SUGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 CRR LETTERA D) CRR)	52
<i>MODELLO EU OV1: QUADRO SINOTTICO DEGLI IMPORTI COMPLESSIVI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO</i>	56
<i>MODELLO EU OR1: REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO</i>	57
CAPITOLO 5 – INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI (ART. 447 CRR)	58
<i>MODELLO EU KM1: METRICHE PRINCIPALI</i>	58
<i>MODELLO EU CC1: COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI</i>	59
<i>MODELLO EU CC2: RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI CON LO STATO PATRIMONIALE NEL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE</i>	62
CAPITOLO 6 - POLITICA DI REMUNERAZIONE	63
<i>TABELLA EU REMA: POLITICA DI REMUNERAZIONE</i>	63
<i>MODELLO EU REM1: REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA PER L'ESERCIZIO</i>	71
<i>MODELLO EU REM2: PAGAMENTI SPECIALI AL PERSONALE LE CUI ATTIVITÀ PROFESSIONALI HANNO UN IMPATTO RILEVANTE SUL PROFILO DI RISCHIO DELL'ENTE (PERSONALE PIÙ RILEVANTE)</i>	72
<i>MODELLO EU REM3: REMUNERAZIONE DIFFERITA</i>	73
<i>MODELLO EU REM4: REMUNERAZIONE DI 1 MILIONE DI EURO O PIÙ PER ESERCIZIO</i>	73
<i>MODELLO EU REM5: INFORMAZIONI SUL PERSONALE LE CUI ATTIVITÀ PROFESSIONALI HANNO UN IMPATTO RILEVANTE SUL PROFILO DI RISCHIO DELL'ENTE (PERSONALE PIÙ RILEVANTE)</i>	74
CAPITOLO 7 – DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETTERE E) ED F) DEL CRR	75

CAPITOLO 8 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE E OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE76

TABELLA 1: QUALITÀ CREDITIZIA DELLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE 77

TABELLA 3: QUALITÀ CREDITIZIA DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE PER GIORNI DI SCADUTO 78

TABELLA 4: ESPOSIZIONI DETERIORATE E NON DETERIORATE E RELATIVE RETTIFICHE E ACCANTONAMENTI..... 79

Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La normativa si basa, in linea con il previgente impianto di "Basilea 2", su tre Pilastri:

a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo);

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
- i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
- un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;

b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:

- di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria;
- di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP – *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).

L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*) e con il piano di risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

c) il Terzo Pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'EBA (*European Bank Authority*) ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art.435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

Con comunicazione del 1° luglio 2020 la Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07). Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

- i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Il 28 giugno 2021 è entrato in vigore il regolamento UE 876/2019 cosiddetto CRR II che ha aggiornato e modificato la CRR. In particolare sono stati aggiornati gli articoli relativi all'informativa al pubblico (art. 431 e seguenti) oltre alle linee guida EBA (2020/04) relative ai contenuti tabellari richiesti dai singoli articoli della CRR II.

Più in dettaglio secondo quanto stabilito dal CRR II, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. La società deve inoltre valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere, in particolare, l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni relative ai "Fondi propri" (art. 437) e ai "Requisiti di capitale" (art. 438), nonché le informazioni sull'esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. Le linee guida indicano un contenuto minimo coerente con la rilevanza dell'ente segnalante, con particolare riferimento ai requisiti di capitale, composizione ed adeguatezza patrimoniale, leverage ratio, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Infine la normativa stabilisce obblighi di pubblicazione da parte delle banche in funzione del principio di proporzionalità. Più nel dettaglio, gli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quarter sanciscono gli obblighi di Informativa a cui sono tenuti rispettivamente i "grandi enti", gli "enti piccoli e non complessi" e gli "altri enti".

La CRR2, definisce "grande ente", un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è un G-SII;
- b) è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;

- c) nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
- d) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR.

Definisce "ente piccolo e non complesso", un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) non si tratta di un grande ente;
- b) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
- c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
- d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;
- e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;
- f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo;
- g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;
- h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come "ente piccolo e non complesso" presso l'autorità competente;
- i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato "piccolo e non complesso".

Il Banco rientra quindi nella definizione di "ente piccolo e non complesso" ed è soggetto agli obblighi di Informativa previsti dall'articolo 433 ter

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione www.azzoaglio.it, come richiesto dalla normativa di riferimento.

Nel presente documento sono riportati stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2021 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D. Lgs. 39/2010 da parte della società KMPG S.p.A.) informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/04/2021 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" della CRR II).

CAPITOLO 1 - Obiettivi e politiche di gestione dei rischi (art. 435 CRR paragrafo 1, lettera a)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni, richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- Il rilievo strategico del ruolo della rete grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento.

Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Nel RAF adottato dalla Banca sono definite le soglie di *Risk Capacity* (massimo rischio assumibile, ovvero il livello massimo di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza), di *Risk Appetite* (obiettivo di rischio o propensione al rischio, ovvero il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che la Banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici) e di *Risk Tolerance* (soglia di tolleranza, ovvero la devianza massima dal *Risk Appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di *stress*, entro il massimo rischio assumibile).

Al fine di assicurare una più sollecita attivazione delle funzioni competenti all'approssimarsi dei livelli prestabiliti con le soglie di propensione, la Banca ha deciso di predisporre un sistema di *Early Warning* tramite la definizione, per ciascuno degli indicatori prescelti, di una "soglia di attenzione" che anticipi il possibile raggiungimento del livello di tolleranza. Il raggiungimento di tali "soglie di attenzione" può consentire agli Organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale) di anticipare la predisposizione delle strategie più opportune indirizzate al contenimento del livello di esposizione al rischio.

La Banca ha previsto, accanto all'analisi del singolo rischio a cui è esposta, una visione unitaria basata sui ratio patrimoniali (*Total Capital Ratio* e *Tier 1 Capital Ratio*) e, dunque, focalizzata sul profilo patrimoniale complessivo.

Le soglie determinate dal Consiglio di Amministrazione sono attentamente calibrate in maniera tale da risultare congruenti con l'evoluzione dell'operatività aziendale prevista dal Piano strategico, dal Piano Operativo e dal *Budget*; con cadenza annuale il Consiglio ne rivaluta la congruità, provvedendo a riconfermarle oppure ad apportare le necessarie modifiche.

In applicazione di tale modello, la Funzione di Risk Management monitora periodicamente il livello di rischio a cui la Banca è esposta, rilevando il differenziale rispetto ai limiti di rischio prefissati; in altri termini, una volta definita la soglia che la Banca è disposta ad accettare (*Risk Appetite*), le strutture competenti valutano se l'entità del rischio a cui l'azienda è soggetta si colloca ad un livello pari o inferiore a tale limite. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento della soglia di tolleranza, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato, può attivare le più opportune strategie di risposta. Nel proporre le metodologie di misurazione, la Direzione Generale tiene conto del grado di complessità operativa della Banca e della necessità di soddisfare i requisiti minimali previsti dalla normativa con riferimento al

processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità ICAAP/ILAAP.

Ai fini di una più efficace rappresentazione dei diversi profili di manifestazione del rischio relativamente alla complessa operatività aziendale, la Banca ha individuato una serie di aree di analisi ritenute significative; ad esse vengono ricondotti i diversi indicatori quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del sistema degli obiettivi di rischio:

- ✓ adeguatezza patrimoniale;
- ✓ redditività;
- ✓ liquidità e struttura finanziaria;
- ✓ rischi;
- ✓ peculiarità di *business*.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente gli obiettivi di rischio formalizzati nel documento "RAF e politiche di governo dei rischi" ed il Piano Industriale.

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli Organi aziendali, alle Funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio e dei limiti operativi, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

Piano di risanamento

Si evidenzia che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piano di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale. Il piano è stato predisposto nel 2017, nel 2021 nell'ambito della revisione del Piano sono state aggiornate le soglie di allarme precoce per l'attivazione delle misure preparatorie in coerenza con quanto previsto nell'aggiornamento del piano industriale e del *Risk Appetite Framework* nonché le soglie di apertura di crisi dei ratio patrimoniali in coerenza con quanto richiesto dalla normativa.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del Piano Industriale e sue relative revisioni annuali, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* - RAF).

La gestione aziendale ha un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto immediato, bensì al rafforzamento del patrimonio. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale.

La Banca persegue quindi una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della

Banca;

- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche previste sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche. L'attuale posizionamento della Banca sul binomio rischio/rendimento testimonia la realizzazione di una strategia generale di gestione dei rischi improntata al contenimento della propensione al rischio, implicita nell'esistenza di un adeguato ammontare di capitale "libero" (dato dalla differenza fra Fondi Propri e capitale interno a fronte dei rischi di primo e secondo pilastro). L'adeguatezza patrimoniale è la risultante di una consapevole assunzione dei rischi basata su un'allocazione equilibrata delle poste di stato patrimoniale, su una gestione attenta del mismatch delle scadenze tra attivo e passivo, nonché su una diversificazione del credito per settori e qualità delle controparti. In conclusione la Banca ha effettuato la definizione e l'articolazione della propria propensione al rischio selezionando e calibrando un numero limitato di parametri obiettivo in grado di guidare l'assunzione e la gestione del rischio e verificare l'effettiva attuazione degli indirizzi strategici definiti.

ICAAP / ILAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (*framework* di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP / ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework* e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress*. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di *stress* sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della "CAPITOLO 4 - Requisiti di capitale".

Mappa dei rischi

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale: pertanto in primo luogo sono stati eliminati i rischi ai quali l'Istituto ritiene di non essere esposto ed in secondo luogo sono stati individuati ulteriori fattori di rischio. L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Mappa dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie:

- rischio di credito
- rischio di controparte
- rischio di mercato
- rischio operativo
- rischio di concentrazione
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione
- rischio di liquidità
- rischio residuo
- rischio derivante da cartolarizzazioni
- rischio di leva finanziaria eccessiva
- rischio strategico
- rischio di reputazione
- rischio di condotta
- rischio di non conformità
- rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- rischio di capitale.
- Rischio climatico

La circolare della Banca d'Italia prevede altresì i seguenti rischi:

- il rischio Paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia;
- il rischio di trasferimento: rischio di perdite causate da eventi che possono originarsi sulle esposizioni della Banca nei confronti di soggetti che si finanziano in una valuta diversa da quella in cui percepiscono le principali fonti di reddito (difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione);
- il rischio di base: rappresenta – nell'ambito del rischio di mercato - il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. In termini generali la "base" rappresenta la differenza tra il prezzo spot ed il prezzo futures utilizzato nelle coperture. Il rischio base è causato dall'incertezza circa l'ampiezza che la base avrà nel momento in cui l'operazione di copertura verrà chiusa. Se i prezzi spot e quelli futures non si muovono in maniera identica viene influenzato il risultato delle operazioni di copertura in quanto variano le deviazioni standard.

Nella propria attività di assessment la Banca ha eseguito una valutazione di probabile impatto dei tre rischi sopra elencati, impatto che risulta essere di valore residuale. Per tale ragione detti rischi non sono stati compresi nella Mappa dei Rischi.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio derivante da cartolarizzazione, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di non conformità, rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e rischio di capitale.

In generale i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- L'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori ecc;
- La probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni che di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;

- Le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi;

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *Risk Tolerance*;
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i *budget* e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il **Comitato Esecutivo** delegato dal Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio stesso, cui riportano direttamente in proposito. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Esecutivo.

Dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *Risk Tolerance*;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'Organo con funzione di controllo, rappresentato dal **Collegio Sindacale**, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi e conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti livelli di controllo:

I livello:

- **controlli di linea**, effettuati dalle stesse strutture operative che hanno posto in essere le operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

II livello:

- **controlli sui rischi e sulla conformità**, effettuati da specifiche funzioni di controllo con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

III livello:

- **attività di revisione interna (Internal Auditing)**, volta ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura ed all'intensità dei rischi.

In applicazione di tale modello, la Banca ha attivato i **controlli di primo livello** demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

La **Funzione di Risk Management** si inserisce, come detto, nel quadro complessivo del Sistema dei Controlli Interni nel contesto delle funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità, in posizione indipendente dalla Funzione di Internal Audit.

La Banca assicura alla Funzione i requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza per le funzioni aziendali di controllo e disciplinati internamente dalle Politiche in materia di Sistema dei Controlli Interni.

La Funzione di Risk Management ha accesso senza restrizioni ai dati aziendali ed a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Responsabile della Funzione è nominato - previa verifica dei requisiti previsti dalla Vigilanza - e revocato (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. La nomina è successivamente comunicata alla Banca d'Italia, e portata a conoscenza, oltre che del soggetto nominato, di tutto il personale della Banca, con apposita comunicazione. L'eventuale revoca del mandato o la rinuncia dell'incaricato deve essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia, circostanziandone le motivazioni.

Il Responsabile della Funzione possiede i requisiti che la normativa di Vigilanza richiede per i Responsabili delle funzioni aziendali di controllo, disciplinati internamente nelle Politiche in materia di Sistema dei Controlli Interni. In particolare:

- esso possiede requisiti di professionalità adeguati e consoni al ruolo ricoperto;

- riporta direttamente al Comitato Esecutivo ed al Consiglio di Amministrazione
- non ha responsabilità diretta di direzioni operative sottoposte a controllo, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali direzioni;
- fermo il raccordo con il Comitato Esecutivo, ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l'invio di tutti i flussi informativi prodotti e la partecipazione alle adunanze di tali Organi nelle circostanze in cui l'argomento trattato sia di specifica competenza ovvero si manifesti un parere discordante con la Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli obiettivi definiti e la stabilità della Banca.

Il personale della Funzione non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Esso inoltre è vincolato alla massima riservatezza circa i dati, le notizie e la documentazione di cui venga in possesso nello svolgimento della propria attività; tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle responsabilità assegnate e non possono essere divulgate senza autorizzazione, a meno che lo impongano motivazioni di ordine legale o deontologico.

La Funzione di Risk Management ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di *stress* e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- lo svolgimento del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità (ICAAP/LAAP);
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione di Compliance** presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. Nell'ambito delle normative a presidio diretto la Funzione Compliance può avvalersi di risorse appartenenti ad altre strutture organizzative (supporti), le quali possono essere chiamate a supporto dello svolgimento di una o più fasi del processo di gestione del rischio di non conformità.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito

della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

La **Funzione di Internal Audit** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

Il ricorso all'**esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo**, rappresenta un elemento del modello organizzativo della Banca, in considerazione dei ridotti profili dimensionali e della limitata complessità operativa. La Banca ha quindi esternalizzato parti di funzioni di controllo, del sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali i servizi di *back office*.

Qualora esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le **funzioni essenziali o importanti (FEI)** e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato nominato, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*. L'obiettivo è infatti quello di individuare per ciascuna delle esternalizzazioni essenziali o importanti e di controllo i contenuti dei livelli minimali di servizio, oggettivi e misurabili, e le relative soglie di rilevanza, il contenuto dei livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la Funzioni di Internal Audit alla società META, per l'anno 2021, dopo aver valutato l'adeguatezza della/e struttura/e all'uopo costituita/e presso la stessa.

La **Funzione ICT** (*Information and Communication Technology*) esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La **Funzione di Sicurezza Informatica** è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta. (la Funzione, anche nell'ottica dell'ottimizzazione delle competenze tecniche presenti nella Banca, è stata collocata all'interno della Funzione ICT).

Fermi i ruoli e responsabilità dinanzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di *Business* le seguenti principali responsabilità di:

- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevata nel processo di gestione dei rischi;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi.

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, anche il “Decreto”) attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la *corporate governance* della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.

Tabella EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito

RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito è un rischio tipico dell'attività di intermediazione creditizia: esso risiede nella possibilità di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivante dall'inadempienza o dal peggioramento della qualità creditizia della controparte. In altre parole, il rischio di credito si traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non adempia compiutamente alle proprie obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l'oggetto del contratto.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito – articolato nelle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio, gestione del contenzioso - è disciplinato nella regolamentazione interna della banca, la quale, in particolare:

- Definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- Definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- Definisce, le metodologie di controllo mandamentale e di misurazione del rischio di credito nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie;
- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione ed attenuazione del rischio medesimo, sviluppando un sistema strutturato che coinvolge diverse funzioni organizzative, le cui attività si declinano nei livelli di articolazione del complessivo sistema di controllo e gestione dei rischi già precedentemente descritti.

Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di monitoraggio e gestione dei crediti. Tale principio è stato attuato attraverso la costituzione di strutture organizzative separate. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente alla Direzione Credito e all'Nucleo Credito Anomalo la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra le due diverse strutture è colta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. In particolare, in via indipendente dalle risorse titolari di deleghe in materia di erogazione del credito, il Nucleo Credito Anomalo e la nucleo credit risk sono delegati al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni “Problematiche” nonché al coordinamento ed alla verifica del monitoraggio delle posizioni solto dai preposti di filiale e loro collaboratori.

L'attività di monitoraggio viene svolta da una pluralità di soggetti con compiti e responsabilità diverse. In particolare spetta ai responsabili di filiale, nell'ambito della gestione continuativa della relazione con la clientela, la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, nonché la segnalazione delle anomalie al Nucleo Credito Anomalo. A tale funzione compete la valutazione delle posizioni anomale (individuate in autonomia o su segnalazione dei responsabili di filiale) la proposta di classificazione delle posizioni di rischio, l'individuazione di specifici interventi e alla valutazione degli esiti. Indipendentemente dalle attività a carico delle

citare unità organizzative, spetta a tutte le funzioni interne il compito di segnalare tempestivamente eventuali anomalie rilevate, riguardanti l'attività creditizia della banca.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale e finanziaria della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo automatico, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la banca utilizza l'applicativo di CSE MC-Monitoraggio Crediti. Tale applicativo utilizzando parametri pre-impostati evidenzia eventuali anomalie andamentali e propone classificazioni del credito.

Oltre alle funzioni precedentemente citate rientrano nell'ambito del monitoraggio del credito le attività scelte dalla funzione Risk Management coadiuvato dalla nucleo credit risk. La funzione conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, le classificazioni delle esposizioni, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie. In particolare la funzione conduce:

- ✓ Controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- ✓ Controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni in particolare quelle deteriorate;
- ✓ Controlli sulla coerenza delle classificazioni tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento.

La funzione di Risk Management sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio dei limiti operativi e degli indicatori di rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/ misurazione utilizzate.

La funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggior Rilievo (cosiddette OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti rischi ai quali la banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal consiglio di amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

L'esposizione al rischio di credito è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazione del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

La normativa prudenziale precisa che sono soggette al rischio di credito tutte le esposizioni, compresi gli strumenti finanziari, ricompresi nel

portafoglio bancario (oltreché quelle fuori bilancio), con esclusione quindi soltanto delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione (esposte invece al rischio di mercato).

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

A partire dal 1 gennaio 2015 sono state riviste le definizioni delle categorie di crediti deteriorati da parte della Banca d'Italia. Tale revisione si è resa necessaria al fine di adeguare le classi di rischio precedentemente in vigore alla definizione di " *Non Performing Exposure*" (NPE), introdotta dall'Autorità Bancaria Europea ("EBA") con l'emissione del *Implementing Technical Standards* ("ITS"), EBA/ITS/2013/03/rev1, del 24 luglio 2014.

Dal 1 gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee sulla definizione di "default" le quali hanno introdotto criteri e modalità più stringenti rispetto a quelle finora adottate dagli intermediari finanziari italiani. Nello specifico l'articolo 178 del regolamento (CRR) cosiddetto Capital Requirements Regulation 575 del 2013 ha sancito le condizioni essenziali in presenza delle quali un debitore debba considerarsi in stato di default, delegando poi all'EBA ed alla Commissione Europea il compito rispettivamente per la prima di definire le linee guida sull'applicazione della nuova definizione di default e le norme tecniche sulle soglie di rilevanza, per la seconda di procedere alla determinazione quantitativa della misura delle soglie anzidette.

È stata quindi aggiornata la sezione "Qualità del credito" della circolare 272 del 30 luglio 2008 (tredicesimo aggiornamento del 23 dicembre 2020), individuando le seguenti categorie di crediti deteriorate:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

Inadempienze probabili ("unlikely to pay"): esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, per tanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia quale il mancato rimborso, laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore. Lo status di inadempienza probabile è individuato sul complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili;

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;

La banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione 2 è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione 1, un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

- 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

- L'1% dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto. Ulteriori novità sono state introdotte con riguardo alla trasmissione dello status di credito deteriorato tra posizioni cointestate e posizioni dei singoli cointestatari (cosiddetto contagio).

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono determinate facendo riferimento al singolo debitore.

Nuove e più stringenti condizioni sono state introdotte in relazione alle richieste di moratoria di finanziamenti in particolare con riguardo alla situazione di difficoltà del richiedente e sulla sua classificazione per tale motivo tra i crediti con adempimento improbabile (cosiddetta ristrutturazione onerosa).

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'Implementing Technical Standard – ITS contenente le nuove definizioni di Non-Performing Exposures (NPEs) e Forbearance predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (forborne non performing), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di "forborne" viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

L'attribuzione dello status di forborne può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore.

Tale processo di revisione avviene in un periodo di 2 o 3 anni, a seconda che si tratti di crediti non deteriorati o deteriorati.

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con la clientela e con le banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di rendimento effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito per capitale ed interessi all'importo erogato comprensivo dei costi/ricavi di transazione. La citata modalità di contabilizzazione consente di distribuire l'effetto economico reddituale lungo la vita residua attesa del credito o finanziamento. Il costo ammortizzato corrisponde al valore iniziale, decurtato da eventuali

rimborsi in linea capitale, diminuito o aumentato da eventuali rettifiche o riprese di valore e ridotto dell'ammortamento della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile alla scadenza.

Ai crediti a revoca e a quelli a breve termine (12 mesi) non viene applicato il metodo del costo ammortizzato in considerazione del fatto che l'effetto temporale dell'attualizzazione sarebbe trascurabile e che pertanto la valorizzazione al costo ammortizzato risulterebbe pressoché simile a quella effettuata al costo storico.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (Solely Payments of Principal and Interest), ovvero un test che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la misurazione dell'impairment secondo il modello di perdita attesa (expected credit loss), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "fair value con impatto a conto economico (FVTPL)".

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

La Banca adotta il processo di staging allocation previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo stage a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'initial recognition:

- stage 1: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come Low Credit Risk;
- stage 2: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i Low Credit Risk;
- stage 3: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Il processo di staging non trova applicazione sulle esposizioni creditizie classificate nella categoria contabile "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)" in quanto, ad ogni data di valutazione, viene rideterminato il fair value dell'attività.

Le esposizioni creditizie in Bonis sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare la perdita attesa si basa sui parametri di "esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza" (EAD - Exposure at Default), "probabilità di insolvenza¹" (PD - Probabilità di Default e "perdita in caso di insolvenza" (LGD - Loss Given Default). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macro-economici e ad una combinazione di informazioni forward-looking. La banca in tale ambito si avvale della procedura fornita da CSE.

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, la Banca procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione analitica forfettaria oppure ad una valutazione analitica specifica.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti

¹ Rappresenta la probabilità che la controparte titolare dell'esposizione vada in default nell'orizzonte temporale di calcolo previsto per lo stage di appartenenza del rapporto. In particolare, 12 mesi con riferimento allo stage 1 e un orizzonte temporale pari alla vita residua del rapporto ("lifetime expected loss") per quanto concerne lo stage 2.

per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa di Vigilanza ed in base alle disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito delle diverse categorie di rischio (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute). Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

I crediti per i quali non vengono individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti *in bonis* - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee di attività economica e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche. La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (PD - Probabilità di *Default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (LGD – *Loss Given Default*) differenziate per forma tecnica. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti *in bonis* alla stessa data.

DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO BANCHE

La Banca non ha posizioni deteriorate verso banche

DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti non classificati a sofferenza è affidata al Nucleo Credito Anomalo. Detta attività si estrinseca principalmente nel:

- monitoraggio delle citate posizioni in supporto alla rete di vendita alla quale competono i controlli di primo livello;
- concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale od il rientro delle esposizioni oppure la predisposizione di misure di tolleranza;
- proporre le previsioni di perdita sulle posizioni;
- proporre agli organi competenti la riclassificazione di quelle posizioni che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione

La metodologia di valutazione delle posizioni deteriorate segue un approccio analitico, commisurato all'intensità degli approfondimenti e dalle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.

Le attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite esclusivamente dal Nucleo Credito Anomalo. Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.

Si fa infine richiamo all'attuale contesto caratterizzato dalla pandemia Covid-19 ricordando che il principio IFRS 9 Strumenti Finanziari richiede espressamente che un'entità proceda alla stima delle perdite attese su crediti prendendo in considerazione tutte le informazioni correnti e future disponibili ritenute ragionevoli e dimostrabili (reasonable and supportable). Le Autorità regolamentari e di vigilanza europee e gli standard setter (le Autorità) che si sono espresse sull'argomento sono state concordi nel suggerire estrema cautela nel modificare gli scenari valutativi, almeno nella fase di più acuta incertezza.

Purtuttavia in un'ottica prudenziale il Banco ha adottato una metodologia più conservativa in ambito dello staging allocation restringendo ulteriormente i criteri per i quali un credito va classificato nello stage 1.

Questo ha portato ad un incremento di accantonamento portando il fondo ad € 6,4 milioni per quanto riguarda la sola parte crediti (rispetto ai 5,3 milioni dell'anno 2020)

Le operazioni di concessione/sospensione effettuate per finalità "Covid-19" legislative, richieste dalla clientela entro il 30 settembre 2020, non sono state classificate forborne e quelle successive sono state classificate nel caso in cui la durata totale della moratoria superava i 9 mesi (secondo le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza).

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

La Banca sostanzialmente non detiene derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e neppure operazioni con regolamento a lungo termine (LST), per cui considera questo rischio irrilevante sia in ottica attuale che prospettica.

La funzione Risk Management trimestralmente elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di credito e controparte destinata agli organi aziendali.

Tabella EU MRA: obblighi di informativa qualitativa

RISCHIO DI MERCATO

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che - considerata la propria operatività specifica - la Banca non risulta esposta al rischio di posizione in merci.

La Banca utilizza la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Relativamente al **rischio di cambio** sull'intero bilancio, l'assorbimento patrimoniale è quantificato nella misura dell'8% della "posizione netta aperta in cambi". Le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" (comprese le posizioni nette in oro) è contenuta entro il 2% dei Fondi propri sono escluse dalla disciplina inerente il rischio di cambio sull'intero bilancio², ovvero sia esonerata dal calcolare il requisito patrimoniale e dunque il capitale interno a fronte del rischio di cambio.

² Cfr. Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Parte Tre, Titolo IV, Capo 3, art. 351.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **Rischio di Posizione** sul “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” la Banca applica le seguenti metodologie:

- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del **metodo basato sulla scadenza**. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua.
- **Rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte.
- **Rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8 % della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.:** applicazione del **metodo residuale** che prevede la determinazione del requisito patrimoniale in misura pari al 32% del valore corrente delle quote detenute nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo “con regolamento contestuale” (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il “*fair value*” degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo “con regolamento non contestuale” (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al “*fair value*” degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni “con regolamento contestuale” il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo “con regolamento non contestuale”:

- nel periodo compreso tra la “prima data contrattuale di regolamento” e il quarto giorno lavorativo successivo alla “seconda data contrattuale di regolamento” il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il “*fair value*” del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal Capitale primario di Classe 1.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, la Direzione Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettuata l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate. Rientra inoltre nelle responsabilità della Direzione Finanza, il monitoraggio

dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Direzione i relativi controlli di linea di I livello ed in capo al risk management i controlli di II livello.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o per portafoglio e adeguate politiche o procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio è conforme alle disposizioni di vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabiliti flussi informativi verso gli organi aziendali coinvolti, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione dei portafogli della Banca.

Si osserva infine che l'articolo 94 del Regolamento UE 575/2013 (Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione) prevede che:

“.....In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

- a) il 5% delle attività totali dell'ente;*
- b) l'importo di 50 milioni di euro “*

Rientrando entro i suddetti limiti le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito

Tabella EU ORA: informazioni qualitative sul rischio operativo

RISCHIO OPERATIVO

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi. In particolare, con riferimento a questi ultimi due fattori di rischio, si precisa che è ricondotto tra i rischi operativi anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

La Banca ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (compresi i profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni). L'implementazione della predetta metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il Centro Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione, di un “Piano di Continuità Operativa”, volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti

organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendale ed il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte, oltre agli Organi aziendali, differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di Risk Management è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, rilievo le funzioni di:

- Compliance: deputato al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, a fornire un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina);
- Antiriciclaggio: deputato a contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di verificare la coerenza dei processi con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione in un'ottica di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di verificare l'adeguatezza dei processi e delle procedure al fine di assicurarne il rispetto. a svolgere un'efficace azione di prevenzione e contrasto.

Infine la funzione di Internal Audit, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche.

Considerate le caratteristiche peculiari del rischio in esame e le sue modalità di manifestazione, nonché la sostanziale inidoneità della metodologia regolamentare di calcolo dell'assorbimento patrimoniale (metodo B.I.A.) ad identificare le aree di operatività maggiormente esposte ai rischi operativi, la Banca ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio gestionale maggiormente approfondito, finalizzato ad acquisire una conoscenza ed una miglior consapevolezza dell'effettivo livello di esposizione al rischio.

Con il supporto di uno strumento dedicato, è stata avviata un'attività di censimento, raccolta e conservazione degli eventi di perdita più significativi riscontrati nell'operatività aziendale. A tal fine è stato strutturato un apposito *data base* in cui gli eventi di perdita riscontrati vengono collegati ai processi della Banca (ed ai correlati *risk owner*) e ricondotti alle tipologie previste dall'Accordo di Basilea. L'applicativo adottato consente di inquadrare l'intero processo di gestione dei rischi operativi (dalla rilevazione e censimento fino alla contabilizzazione dell'impatto economico) all'interno di un *workflow* predefinito. L'obiettivo perseguito dalla Banca è quello di identificare le aree connotate da maggior vulnerabilità, al fine di predisporre sistemi di controllo e attenuazione più efficaci. In tale contesto la soluzione applicativa adottata consente di gestire i "*task*" di mitigazione, ovvero le iniziative di contenimento del rischio proposte dalla funzione di *Risk Management* ai *risk owner* e da questi attivate.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

La Banca nell'anno ha provveduto alla migrazione del proprio sistema informatico abbandonando quindi i servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, e passando al consorzio CSE che offre comunque soluzioni mirate e coerenti. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del *network* un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, il Referente FEI, in ottemperanza e aderenza ai riferimenti normativi, accerta il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore, sulla base di specifici flussi informativi dedicati. Per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina vigente - con la supervisione finale dell'Nuclei Legale Attivo e Passivo - vengono definiti specifici accordi di esternalizzazione. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, alla definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), sono definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

La Banca mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

La Funzione Risk Management elabora con periodicamente una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione, gestione e controllo dei rischi operativi, destinata agli Organi Aziendali.

RISCHI DI SECONDO PILASTRO

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione geo-settoriale).

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi specifici:

- linee guida sui massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione, quali, ad esempio, un settore o una branca produttiva (edilizia e operare pubbliche);
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi esposizioni".

L'esposizione al rischio di concentrazione è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza le seguenti metriche di calcolo:

- con riferimento alla declinazione *single-name* del rischio (ovvero concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse), l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment* (GA) proposto nell'Allegato B al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia;
- con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio, la metodologia di stima degli effetti sul capital interno elaborata dall'ABI.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set di indicatori, definito nell'ambito del RAF, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

La Funzione Risk Management elabora – con cadenza trimestrale – una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di concentrazione destinata agli Organi Aziendali.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Il rischio di tasso consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando una variazione del valore economico della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (*Banking book*).

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio. Tali misure trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione /propensione in termini di capitale interno, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione, sulla base delle quali è stato definito un sistema di "early warning" che consente la tempestiva individuazione ed attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Banca ha individuato nella Direzione Finanza e nella funzione di Risk Management le strutture deputate a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

La gestione ed il controllo del rischio di tasso viene attuata mediante l'utilizzo di specifica strumentazione sviluppata da prometeia (ERMAS / ILIAS)

Nell'ambito delle analisi effettuate tramite tale strumentazione viene stimato l'impatto sul patrimonio legato alla variazione del valore attuale delle poste di attivo e passivo conseguente alle ipotesi di spostamento della curva dei rendimenti di +/- 200 punti base. L'esposizione complessiva al rischio in esame viene inoltre monitorata attraverso l'analisi della variabilità del margine di interesse e del patrimonio netto precedendo diversi scenari di andamento dei tassi di interesse +/-100 punti base e di evoluzione della banca in un orizzonte temporale di 12 mesi. Tale analisi permette di valutare il grado di rigidità del margine rispetto alla variazione dei tassi di mercato e di attivare eventuali azioni correttive.

L'esposizione al rischio di tasso di interesse è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza l'algoritmo semplificato proposto nell'Allegato C al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

La funzione Risk Management elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di attenuazione e controllo del rischio in esame destinata agli Organi Aziendali.

In sintesi il modello di calcolo di riferimento prevede di discriminare preventivamente le operazioni tra quelle denominate in "valute rilevanti" e quelle in "valute non rilevanti". Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso, misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario, sia superiore al 5%. Le posizioni denominate in "valute rilevanti" vengono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate tra loro. Le attività e passività - rientranti nel portafoglio bancario (*Banking book*) - sono ripartite in 14 fasce temporali secondo le seguenti regole:

- le attività e le passività a tasso fisso sono classificate nelle 14 fasce temporali in base alla loro vita residua;
- le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune tipologie di poste contabili, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi". Per quanto attiene alla dinamica dei depositi non vincolati, si evidenzia che i conti correnti passivi ed i depositi liberi sono classificati tra le poste "a vista" convenzionalmente per una quota fissa del 25% (c.d. "componente non-core"), mentre per il rimanente importo sono collocati nelle

successive otto fasce temporali (da “fino a 1 mese” a “4-5 anni”), in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tal modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi ed una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Un segno positivo della posizione netta evidenzia una posizione *asset sensitive*, esposta al rischio di un aumento dei tassi di interesse di mercato. Viceversa un segno negativo evidenzia una posizione *liability sensitive*, esposta al rischio di un ribasso dei tassi di interesse di mercato.

Ai fini della determinazione del capitale interno la Banca ipotizza uno scenario di variazione parallela dei tassi di mercato di 200 punti base uniforme per tutte le scadenze, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *Supervisory Test*. Vengono valutati gli effetti tanto di una variazione al rialzo (fattori di ponderazione con segno positivo) quanto al ribasso (fattori di ponderazione con segno negativo garantendo il vincolo di non negatività dei tassi).

Le posizioni ponderate nette di tutte le 14 fasce temporali sono sommate algebricamente tra loro. L'esposizione netta complessiva ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello *shock* di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” ed all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommati tra loro. In questo modo si ottiene una grandezza che rappresenta la variazione di valore economico aziendale (ovvero il capitale interno) a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

La variazione del valore economico aziendale determinata in ipotesi di *shift* parallelo di 200 punti base viene rapportata ai Fondi propri; la normativa prevede che qualora tale indicatore evidenzi una riduzione del valore economico aziendale di entità superiore al 20%, la Banca d'Italia si riserva di approfondire con la Banca i risultati e di adottare opportuni interventi.

La Banca effettua inoltre prove di *stress* avvalendosi del medesimo approccio metodologico, modificato attraverso la definizione di uno scenario avverso composto da una ipotesi “peggiorativa” di variazione dei tassi di interesse a parità di struttura temporale dell'attivo e del passivo. Più in particolare, viene considerato un incremento di 50 punti base dello *shock* di tasso ipotizzato ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie. Vengono valutati gli effetti tanto di una variazione al rialzo (fattori di ponderazione con segno positivo) quanto al ribasso (fattori di ponderazione con segno negativo, garantendo il vincolo di non negatività dei tassi).

La banca infine procede in via prudenziale ad effettuare il calcolo utilizzando il modello a 19 fasce temporali fermo restando tutte le altre ipotesi.

Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità a norma dell'articolo 451 bis, paragrafo 4, CRR

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra:

- (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e
- (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;

- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

Nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il CdA della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – contenute nel "Regolamento del processo di gestione del rischio di liquidità" della Banca stessa.

La liquidità della Banca è gestita dalla Direzione Finanza conformemente ai citati indirizzi strategici. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati da uno scadenziario di liquidità alimentato in automatico da un apposito applicativo del sistema informativo gestionale.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea ed attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza della Funzione di Risk Management ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine, la diversificazione delle fonti di finanziamento ed, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della **liquidità operativa** di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- 1) il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- 2) il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

Per quanto concerne il presidio giornaliero della posizione di tesoreria, l'obiettivo primario è di garantire la disponibilità di una dotazione di fondi per far fronte agli impegni di pagamento quotidiani, previsti ed imprevisi. In tale ambito la Direzione Finanza misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle Riserve di liquidità disponibili.

La Banca misura e monitora inoltre, su base settimanale, la propria posizione di liquidità a 30 giorni attraverso la quantificazione dell'indicatore regolamentare di LCR inframensile: esso rappresenta, di tempo in tempo, la capacità delle riserve di liquidità di dare copertura nel continuo ai deflussi netti di cassa a 30 giorni periodicamente rideterminati secondo le regole dell'indicatore prudenziale.

Per quanto concerne il presidio mensile, la banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa a 30 giorni attraverso l'indicatore regolamentare denominato *Liquidity Coverage Requirement* (LCR). Esso rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel

breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito.

In base al Regolamento Delegato UE n. 61/2015 (in breve "RD-LCR") in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR), il requisito minimo obbligatorio dell'indicatore di LCR è pari al 100%. L'indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all'Organo di Vigilanza.

La Banca inoltre effettua rilevazioni anche relativamente all'indicatore regolamentare di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio – NSFR) e calcola le cosiddette "ulteriori metriche di monitoraggio della liquidità (ALMM)", oggetto di segnalazione trimestrale. L'obiettivo di tali indicatori è quello di fornire una visione esaustiva del profilo di rischio di liquidità delle banche, tramite un dettaglio informativo ulteriore e relativo ad aspetti che non sono rappresentati (o lo sono solo parzialmente) dagli indicatori LCR e NSFR. Infine, settimanalmente, il Banco verifica la "Counterbalance Capacity" anch'essa oggetto di segnalazione con orizzonte temporale settimanale.

Il processo di monitoraggio e gestione dei rischi è integrato con la rilevazione della quota di attività vincolate (encumbered assets) prevista dalla normativa prudenziale

Informativa LCR

	Valore Complessivo non ponderato	Valore Complessivo Ponderato
Totale attività liquide di elevata qualità (HQLA)	504.005.166	504.005.166
<i>Monete e Banconote</i>	10.028.709	10.028.709
<i>Liquidità presso Banca Centrale</i>	91.780.404	91.780.404
<i>Titoli Governativi</i>	402.196.053	402.196.053
Deflussi di Cassa	1.714.723.996	435.817.246
<i>Depositi al dettaglio</i>	801.932.769	59.122.076
<i>Non Stabili</i>	116.640.669	17.628.522
<i>Stabili</i>	540.713.122	27.035.656
<i>Altri depositi al dettaglio</i>	144.578.978	14.457.898
<i>Depositi Non operativi</i>	541.158.665	301.585.722
<i>depositi clienti finanziari</i>	145.622.203	145.622.203
<i>depositi altri clienti</i>	395.536.462	155.963.519
<i>Altre Passività</i>	371.632.562	75.109.448
Afflussi di cassa	194.725.360	120.180.510
<i>Cash da clienti non finanziari</i>	13.845.175	7.675.543
<i>Cash da Banca Centrale e clienti finanziari</i>	95.385.849	95.385.849
<i>Cash da strumenti con scadenza entro i 30 giorni</i>	25.313	25.313
<i>prestiti a revoca</i>	85.469.023	17.093.805
LCR	160%	

I dati esposti fanno riferimento al dato puntuale del 31 12 2021

Informativa NSFR

	Valore Complessivo non ponderato	Valore Complessivo Ponderato		Valore Complessivo non ponderato	Valore Complessivo Ponderato
PROVVISTA STABILE OBBLIGATORIA	2.454.857.989,34	1.060.946.384,90	PROVVISTA STABILE DISPONIBILE	2.283.528.918,64	1.391.241.909,33
Assets da Banca Centrale	101.809.113,16	0,00	Fondi propri ed altri strumenti di capitale	76.177.739,00	76.177.739,00
Attività di primo livello non vincolate	977.522.813,62	240.589.544,18	Depositi liberi (a vista) e/o depositi a scadenza stabili con vita residua < 1 anno forniti da clientela al dettaglio e PMI	836.292.484,29	784.473.464,97
Attività diverse da attività liquide	82.284.139,69	69.925.628,53	Depositi operativi, e provvista fornita da società non finanziarie	405.843.676,52	203.158.251,36
Altri Assets	64.892.746,33	63.592.104,83	Depositi da società finanziarie e banche centrali	902.651.016,19	326.842.107,82
Margini su linee di credito e liquidità concesse alla clientela	152.099.518,14	9.548.169,06	Passività la cui controparte non è determinata	15.177.408,49	0,00
			Altre passività e strumenti di capitale non rientranti nelle precedenti categorie	47.386.594,14	590.346,18

NSFR **131,13%**

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività coerenti con la definizione di rischio di liquidità adottata. A tale proposito, considerate le caratteristiche e le complessità operative della Banca, nonché le fonti di rischio che possono incidere sul rischio di liquidità della stessa, la Banca ha identificato come potenziali fattori di rischio quelli prescelti dalla normativa prudenziale nell'ambito dell'indicatore regolamentare di liquidità LCR. Viene comunque simulato uno scenario di stress dalle caratteristiche ancor più estreme e di breve durata (holding period di 30 giorni).

La Banca misura quindi gli impatti sul proprio Liquidity Coverage Requirement simulando uno scenario peggiorativo causato dall'applicazione di una severity addizionale (rispetto alle ipotesi regolamentari sulle quali viene determinato l'LCR). I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la:

- (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi;
- (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci;
- (iii) revisione periodica del *Contingency Funding Plan*.

La gestione della **liquidità strutturale** è volta invece ad assicurare l'equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull'orizzonte temporale superiore ai 12 mesi. L'equilibrio finanziario, garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività ed attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettiche, a breve termine. Il Nucleo Finanza, sulla base delle strategie e della *policy* approvata dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l'attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.

Per la misurazione ed il monitoraggio del rischio della liquidità strutturale la Banca utilizza il report elaborato dall'applicativo ERMAS fornito dal consorzio CSE che consente di monitorare durate medie e masse di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili, al fine di poter valutare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

La Funzione di Risk Management predispose periodicamente la reportistica al fine di dare informativa agli organi aziendali e di controllo. degli esiti del monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale della Banca, delle eventuali prove di *stress* effettuate e delle proprie valutazioni in merito alle eventuali azioni correttive da porre in essere per migliorare la situazione di liquidità della Banca.

La Banca si è dotata anche di un *Contingency Funding and Recovery Plan* (CFRP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFRP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti,

indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

Al 31 dicembre 2021 la banca ha evidenziato i seguenti ratio già sopra descritti:

- *Liquidity Covered Ratio* (LCR): indicatore di copertura della liquidità a breve termine ha l'obiettivo di vincolare le banche ad accumulare sufficienti attività facilmente liquidabili e di elevata qualità, al fine di fronteggiare uno scenario di forte stress nella raccolta su un arco temporale di 30 giorni. Al 31 dicembre 2021 risulta pari a 160%
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR): indicatore di tipo strutturale di lungo periodo, è rilevato con l'intento di segnalare le esistenze di eventuali squilibri tra attività e passività liquide aziendali. Al 31 dicembre 2021 risulta essere pari a 131,13%

I requisiti di liquidità quindi risultano essere ampiamente superiori al 100% quindi ben oltre i minimi richiesti dalla normativa Basilea III.

La Banca detiene una discreta disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri asset, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di funding volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni di rimborso anticipato delle operazioni eseguite con l'Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con BCE ed ICCREA Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità del Banco si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2021 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi Euro 976,9 milioni, di cui Euro 394 milioni non impegnati, in crescita rispetto agli Euro 695,5 milioni di attivi eleggibili di fine 2020. Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2021 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio/lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio/lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio/lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. – *Credit Risk Mitigation*) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

Rientrano nell'ambito delle tecniche di mitigazione del rischio quegli strumenti che contribuiscono a ridurre la perdita che la Banca andrebbe a sopportare in caso di insolvenza della controparte; esse comprendono, in particolare, le garanzie e alcuni contratti che determinano una riduzione del rischio di credito.

Il riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito determina un beneficio in termini di riduzione del requisito patrimoniale.

Gli effetti del riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito dipendono principalmente dal metodo adottato e consistono nella rimodulazione della classe nella quale ricondurre la posizione garantita (con l'applicazione di fattori di ponderazione inferiori a quelli che la posizione riceverebbe in assenza di garanzia) o del valore della posizione.

Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca ha deciso di utilizzare a fini prudenziali i seguenti strumenti di CRM:

- le garanzie reali finanziarie aventi ad oggetto contante e prestate attraverso contratti di pegno;
- le ipoteche immobiliari residenziali e non residenziali;
- le altre forme di protezione di tipo reale rappresentate da strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l'emittente stesso si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore, polizze di assicurazione vita;
- le garanzie personali e le contro-garanzie rappresentate da fidejussioni e prestate, nell'ambito dei garanti ammessi, da intermediari vigilati. Sono comprese anche le garanzie mutualistiche di tipo personale prestate dai Confidi che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.

Infine, sono state definite specifiche politiche in merito all'acquisizione ed alla gestione delle principali forme di garanzia utilizzate a protezione delle esposizioni creditizie, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali.

In conseguenza degli interventi pubblici volti a sostenere il tessuto economico nell'emergenza Covid19, nell'ultimo esercizio hanno assunto particolare rilevanza le garanzie rilasciate da enti pubblici quali MCC e Sace. Per tale ragione il Banco calcola gli impatti derivanti da una non conformità delle garanzie in ambito di escussione.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso *standard* della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita delle garanzie (acquisizione, valutazione, gestione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca³ (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli. In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed alla esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia; in particolare, la Banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra esposizione e valore dell'immobile posto a garanzia: con riferimento agli immobili residenziali, tale rapporto (*loan-to-value*) è fissato all'80% (eventualmente elevabile al 100% in presenza di idonee garanzie integrative); per gli immobili non residenziali esso è pari al 50%;
- alla destinazione d'uso dell'immobile ed alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5% dei Fondi propri della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie, la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e dei processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e delle deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse soltanto a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria ed il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso il medesimo depositario), qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

³ Si evidenzia che - nell'applicazione del metodo *standard* per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito - la garanzia immobiliare potrebbe non essere considerata come strumento di CRM ma come principio di classificazione. La metodologia *standard*, infatti, ha previsto un'apposita classe regolamentare di attività denominata "esposizioni garantite da immobili": a ricorrere di determinate condizioni, la quota parte di una esposizione assistita da garanzia immobiliare va classificata in questa classe indipendentemente dall'applicazione o meno delle tecniche di CRM ed usufruisce di una ponderazione agevolata. Nella costruzione della tabella riportata nella sezione quantitativa, la garanzia immobiliare viene considerata come una tecnica di CRM.

Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto al rischio di mercato o di cambio, la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito:

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su beni immobili commerciali;
- pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative;

Tutte le tipologie di garanzia ammissibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è articolato.

Infine si precisa che la Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi (quali *credit default swaps*, *total return swaps*, *credit linked notes*).

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e *partner* societari collegati al debitore, nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di persone fisiche, nella maggior parte dei casi congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, ecc.) la Banca può acquisire specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza. Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi, l'istruttoria viene estesa anche a questi ultimi, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM, in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale o sono state prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB che a causa del downgrading dell'Italia non consentono più una ponderazione di favore. Restando ovviamente salve le garanzie prestate da enti del settore pubblico (Mediocredito Centrale, ISMEA, ecc.).

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alle centrali rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della Banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalla rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Il principale fenomeno di concentrazione nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati ai fini CRM è riferibile ai finanziamenti con garanzia ipotecaria concessi alla clientela ordinaria. Tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non si ritiene esponano la Banca a particolari rischi di concentrazione.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Banca nel corso del 2021 ha effettuato un'operazione di cartolarizzazione (multioriginator) di crediti deteriorati. In tale ambito ha riacquisito l'emissione senior (€ 4,7 milioni) ed il 5% dell'emissione junior (€ 300 mila).

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 – non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.

Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell'attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell'erogazione dei crediti alla clientela, dell'investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca, degli investimenti in immobili, dell'operatività in derivati, ecc.), viene programmato – e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell'ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Al 31 dicembre 2021 il valore dell'indicatore si è attestato al 3,91 %, e evidenziando il superamento della soglia di tolleranza adottata. Per tale ragione la Banca ha adottato una strategia di deleveraging da attuarsi nel corso del 2022 bastata sostanzialmente sulla riduzione dell'attivo.

L'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio di primo pilastro) - originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2018 – è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa ancora in corso di analisi. Durante il periodo transitorio il Comitato di Basilea testerà un requisito minimo del 3%.

La Banca monitora con frequenza trimestrale l'indicatore *Leverage Ratio*, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, il *Leverage Ratio* è determinato come rapporto percentuale tra il capitale di Classe 1 (*Tier 1*) e l'esposizione complessiva: quest'ultima è costituita dalla sommatoria di tutte le attività della Banca, normalmente conteggiate a valori nominali, comprese le poste fuori bilancio. Le prime proposte del Comitato di Basilea – allo stato attuale non ancora recepite in forma definitiva in sede comunitaria – prevedono un rapporto minimo del 3%. Oppure, in termini diversi ma equivalenti, dato il patrimonio di qualità primaria (*Tier 1*), gli *asset* complessivi dovrebbero essere contenuti entro un livello massimo pari a 33,33 volte il patrimonio stesso.

Ai fini del predetto calcolo per determinare il valore dell'esposizione complessiva vengono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine ed i riporti attivi e passivi. Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai Fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM da

quelli non soggetti ad accordi di compensazione. Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 *bis* del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel calcolo della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Il processo di gestione attivato dalla Banca per presidiare il rischio di leva finanziaria eccessiva è imperniato sull'articolazione, all'interno del *Risk Appetite Framework* approvato dall'Organo con funzione di supervisione strategica, di una specifica sezione (liquidità e struttura finanziaria) in cui è inserito, tra gli altri, il *Leverage Ratio*. Con riferimento a tale parametro, la Banca ha definito la soglia di *Risk Capacity* (massimo rischio assumibile, fissato in base alle proposte del Comitato di Basilea sopra richiamate), la soglia di *Risk Appetite* (obiettivo di rischio o propensione al rischio, ovvero il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che la Banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici) e quella di *Risk Tolerance* (soglia di tolleranza, ovvero la devianza massima dal *Risk Appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di *stress*, entro il massimo rischio assumibile). Inoltre, al fine di assicurare una più sollecita attivazione delle funzioni competenti all'approssimarsi dei livelli prestabiliti con le soglie di propensione, la Banca ha deciso di predisporre un sistema di *Early Warning* tramite la definizione, per ciascuno degli indicatori prescelti, di una "soglia di attenzione" che anticipi il possibile raggiungimento del livello di tolleranza. Il raggiungimento di tali "soglie di attenzione" può consentire agli Organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale) di anticipare la predisposizione delle strategie più opportune indirizzate al contenimento del livello di esposizione al rischio.

Come detto, la Banca monitora periodicamente la propria esposizione al rischio in esame, confrontando il livello assunto, di tempo in tempo, dall'indicatore con le diverse soglie sopra citate. Inoltre, al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio in esame

Alla data del 31 dicembre 2021 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari a 3,34% (3,07% considerando la fully phased-in definition, ovvero escludendo i benefici del regime transitorio): tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio dei quali il Banco usufruisce. Il livello minimo dell'indicatore ricalcolato considerando i benefici del regime transitorio sarebbe pari al 3,06% anziché il 3%.

A questo proposito, si evidenzia che la variazione del coefficiente registrata nel periodo indicato è dovuta principalmente: al complessivo aumento del valore delle esposizioni da ricondurre principalmente alle operazioni poste in essere sul portafoglio di proprietà nonché all'aumento della raccolta cresciuta nel 2021 di circa € 480 milioni.

RISCHIO STRATEGICO

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi.

In tale ambito assume rilevanza il processo di pianificazione strategica ed operativa attuato con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

Il rischio strategico viene misurato dal Banco utilizzando una metodologia semplificata interna.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

È definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito è stata data la massima rilevanza, nel contesto dell'adeguamento alle disposizioni di *Compliance*, ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di gestione dei rischi di non conformità previsti dalle disposizioni relative. Quanto sopra con particolare riguardo a:

- l'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
 - la promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
 - l'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
 - lo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

In tale ambito la Funzione Compliance (e Antiriciclaggio) contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il ruolo svolto dalla Funzione è illustrato successivamente.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazione si riflette nella costante attenzione dedicata alla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, al livello dei servizi resi alla stessa ed alla adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione ed assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra accennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (esponenti aziendali e soggetti connessi) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, alla luce di quanto previsto dalla normativa, si è dotata di apposite politiche e procedure.

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali rileva la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati. L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della dimensione e della dinamica. La Banca adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei propri processi operativi, gestionali e di controllo.

In particolare, la Funzione di Risk Management ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nelle politiche aziendali.

La Banca si è dotata di specifiche misure per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della

prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- le Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni;
- le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati volte a individuare le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse nonché a definire le procedure organizzative rispetto al censimento dei soggetti collegati e al monitoraggio delle relative esposizioni.

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le politiche aziendali non consentono, pertanto, l'effettuazione di nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati e/o del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

RISCHIO DI NON CONFORMITA'

Per rischio di non conformità (di *Compliance*) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme di legge, di regolamenti, ovvero di norme di autoregolamentazione o di codici di condotta. A presidio del rischio in esame, assume rilevanza l'istituzione della funzione di Compliance.

La funzione opera sulla base di un approccio metodologico fondato su tecniche di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi di non conformità. I risultati della attività di verifica condotte sono formalizzati in report ordinari e consuntivi presentati al consiglio di amministrazione al quale, in quanto responsabile del sistema dei controlli interni, spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di non conformità normativa e, in tale ambito, la periodica valutazione dell'adeguatezza della funzione di conformità e del programma di attività della stessa.

RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminose viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, a partire dal 01 gennaio 2019 la Banca ha assunto la decisione di non ricorrere all'esternalizzazione della Funzione antiriciclaggio ad un soggetto terzo (precedentemente in capo alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria), nominando un nuovo Responsabile AML aziendale interno della struttura. Ciò posto, valutata la rispondenza della relativa struttura ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia, la Banca ha deciso di sottoscrivere con Unione Fiduciaria S.p.A. uno specifico accordo per il servizio di supporto consulenziale alla Funzione Antiriciclaggio, avente ad oggetto tra l'altro, il presidio normativo; il supporto metodologico nell'analisi e nella valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; il supporto metodologico nella conduzione di controllo, ed eventuale supporto dell'esecuzione delle verifiche oltre alla fornitura di template utili per la predisposizione dei flussi informativi.

L'attività di controllo viene svolta dalla funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

RISCHIO DI CAPITALE

Per rischio di capitale – considerato come elemento caratteristico di un'azienda bancaria che assume la veste giuridica di Banca di Credito Cooperativo – si intende il rischio derivante da difficoltà nel reperire velocemente capitale addizionale in caso di necessità o quello connesso con eventuali squilibri nella composizione della dotazione patrimoniale (elementi di qualità primaria – c.d. *Common Equity*; elementi di qualità secondaria).

Per monitorare il rischio di capitale, la Banca tiene continuamente sotto osservazione il *gap* che esiste tra l'ammontare complessivo delle risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo) e l'assorbimento determinato dal capitale interno complessivo a fronte dei diversi rischi aziendali, anche alla luce – in ottica prospettica – delle strategie di sviluppo pianificate. Tale monitoraggio permette di avviare tempestivamente adeguate politiche di patrimonializzazione qualora il *surplus* di capitale (la differenza tra capitale complessivo e l'assorbimento patrimoniale) si andasse ad assottigliare. In particolare, in ottica prospettica occorre garantire che gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione strategica/operativa siano supportati da un livello di patrimonializzazione adeguato, al fine di assicurare un percorso di crescita armonico ed equilibrato della Banca.

RISCHIO AMBIENTALE E CLIMATICO

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale danno origine a mutamenti strutturali che influiscono sull'attività economica e, di conseguenza, sul sistema finanziario direttamente, ad esempio per effetto di una minore redditività delle imprese o della svalutazione delle attività, o indirettamente tramite cambiamenti macro-finanziari. Nell'ambito dei rischi climatici e ambientali rientrano comunemente i due fattori di rischio principali di seguito elencati.

- Il rischio fisico : l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti graduali del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione. Il rischio fisico è pertanto classificato come "acuto" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e "cronico" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse. Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l'interruzione delle catene produttive.

- Il rischio di transizione perdita finanziaria in cui si può incorrere, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati.

CAPITOLO 2 - Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2)

Tabella EU OVB – Informativa sui sistemi di governance

Le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario emanate dalla Banca d'Italia, confluite nel Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e seguenti aggiornamenti, prevedono che le Banche si dotino di un assetto organizzativo e di governo societario efficace, al fine di assicurare le condizioni necessarie per una sana e prudente gestione.

Le succitate Disposizioni disciplinano non solo il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale, ma anche altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, il contrasto al riciclaggio nonché gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per i servizi di investimento

Gli assetti organizzativi e di governo societario risultano e sono disciplinati nei titoli IV e V dello statuto sociale consultabile sul sito della Banca.

In ordine alle linee generali di tali assetti si evidenzia che la Banca: adotta un modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica - nonché istituito e in funzione della delega conferita inerente la gestione – al Comitato Esecutivo quale organo con funzione di gestione, mentre il secondo, è attribuito al collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

L'attuale statuto del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. prevede la figura del Direttore Generale che, ai sensi dello stesso, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito ai sensi dello Statuto il comitato Esecutivo, il quale deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di Maggior Rilievo effettuate dalla Banca.

Le regole di governo societario son contenute, oltre che nello statuto sociale, all'interno del Regolamento dei flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali e nel documento di Informativa sul Governo Societario approvato dal consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017 pubblicato sul sito web dell'istituto.

La Banca ha altresì disciplinato il processo di autovalutazione degli Organi Sociali (inserito all'interno del Regolamento del CDA e del Collegio Sindacale) che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione ed al funzionamento degli Organi.

Infine l'Assemblea dei soci esprime, con l'esercizio del potere deliberativo, la volontà sociale, in linea con quanto stabilito dal Codice Civile.

L'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti è affidato ad una società di revisione, in applicazione delle vigenti disposizioni civilistiche in materia.

Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2021 è risultato pari a € 2.301.164.552;
- per gli anni dal 2022 al 2023, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 5 miliardi di euro;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 20/05/2020 ha nominato per gli esercizi 2020-2023 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 un Consiglio di Amministrazione composto da sette amministratori.

In data 20/05/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica del Comitato Esecutivo il quale è composto da tre componenti del Consiglio stesso.

Altresi, in data 20/05/2020, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2020 - 2023 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Carica	Durata della Carica	Anno di nascita	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente	Componente comitato esecutivo
Azzoaglio Erica	F	Presidente	2	1966	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	
Azzoaglio Simone ^(*)	M	Consigliere	14	1963	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	Si
Rebutto Mauro	M	Consigliere	2	1941	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	Si
Catani Mauro	M	Consigliere	14	1945	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	Si
Cabutti Elena	F	Consigliere	8	1967	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	
Siboldi Lucio	M	Consigliere	6	1948	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	
Jeanet Luca	M	Consigliere	2	1976	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	

^(*) Presidente del Comitato Esecutivo

Composizione del Collegio Sindacale

Nominativo	Genere	Carica	Durata della Carica	Anno di nascita	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente	Componente comitato esecutivo
Murialdo Alberto (*)	M	Sindaco Effettivo	16	1960	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	
Frignati Lorenzo	M	Sindaco Effettivo	6	1954	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	Si
Ezio Bonatto	M	Sindaco Effettivo	2	1956	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	Si
Maggio Aldo Marco	M	Sindaco Supplente	6	1965	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	Si
Romagnoli Roberto	M	Sindaco Supplente	2	1963	20/05/2020	Assemblea app. bilancio 2023	

(*) Presidente Collegio Sindacale

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

I componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto (disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.azzoaglio.it) sono due.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Nominativo	Carica	Numero	Tipologia
Azzoaglio Erica	Presidente del consiglio di amministrazione	5	Amministratore
Azzoaglio Simone (*)	Consigliere	8	Amministratore
Rebutto Mauro	Consigliere	3	Amministratore
Catani Mauro	Consigliere	/	
Cabutti Elena	Consigliere	3	Sindaco
		3	Revisore Liquidatore
		9	Curatore fallimentare / commissario
Siboldi Lucio	Consigliere	2	Sindaco
Jeantet Luca	Consigliere	1	Curatore fallimentare / commissario
Murialdo Alberto	Sindaco	1	Amministratore
		10	Sindaco
		1	Revisore Liquidatore Curatore fallimentare / commissario
Frignati Lorenzo	Sindaco	0	
Ezio Bonatto	Sindaco	1	Amministratore
		1	Sindaco
Maggi Aldo Marco	Sindaco Supplente	7	Amministratore
		15	Sindaco
		1	Revisore / Liquidatore
Romagnoli Roberto	Sindaco Supplente	5	Amministratore
		3	Revisore
		25	Sindaco

(*) Presidente del Comitato Esecutivo

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento del Collegio Sindacale.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

Non sono stati costituiti comitati endo-consiliari

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di Organismo di Vigilanza 231/01 all'Organismo appositamente istituito.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

Il regolamento definisce i seguenti flussi informativi:

- Flussi informativi intraorgani: ossia i flussi generati dai singoli componenti di un Organo Aziendale a favore dell'intera compagine;
- Flussi informativi interorgani: ossia i flussi generati dallo scambio di informazioni tra il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- Flussi informativi verticali: ossia quelli prodotti dalla Direzione Generale e dalle unità organizzative aziendali, in particolare dalle funzioni di controllo e destinati agli Organi Aziendali, nonché alla stessa Direzione Generale;
- Flussi informativi orizzontali: ossia quelli che si riferiscono all'interazione tra le unità organizzative aziendali e le funzioni di controllo.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

Per ulteriori informazioni sulla *Corporate Governance* della Banca ed una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo ed al Collegio Sindacale, si rinvia allo Statuto della Banca pubblicato sul sito internet della stessa.

CAPITOLO 2 - Ambito di applicazione (art. 436 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della Banca cui si applicano gli obblighi di informativa

Quanto riportato nel presente documento di "Informativa al Pubblico" è riferito al Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. – Via A. Doria n. 17 – 12073 CEVA (CN), che non appartiene ad alcun gruppo bancario.

CAPITOLO 3 - Fondi propri (art. 437 – art. 492 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali: l'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale e di utili. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui Fondi propri introdotta con l'emanazione del Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e della Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di vigilanza.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1-T1) composto dal Common Equity Tier 1 (CET1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)

L'aggregato di Fondi propri della Banca è costituito dal Capitale di Classe 1 (*Tier 1 – T1*), composto dal *Common Equity Tier 1* (CET1) e dal Capitale di Classe 2 (*Tier 2 – T2*).

I due predetti aggregati (CET 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del Capitale primario di Classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio, il quale ha previsto in particolare:

- l'introduzione graduale delle regole di Basilea 3 ("phase-in") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
- regole di "grandfathering" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

Si segnala che, dal 1 gennaio 2018, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso Amministrazioni Centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea e classificate contabilmente tra le "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" vengono interamente portati a incremento/decremento del Capitale Primario di classe 1.

Sempre a partire da tale data è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 (in sostituzione del precedente IAS 39) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (impairment). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – 'Expected Credit Loss'), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis⁴ del CRR.

Tali disposizioni prevedono la possibilità di attenuare su un arco temporale di 5 anni (dal 2018 al 2022) il potenziale impatto negativo sul Capitale Primario di Classe 1 derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment utilizzando uno specifico filtro prudenziale. In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di impairment (ivi incluse quelle inerenti alle esposizioni deteriorate), la Banca procede, nel corso del periodo transitorio, a re-includere nel CET1 tale impatto, al netto dell'effetto imposte, nella misura di seguito indicata:

- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'importo che viene re-incluso a fini prudenziali nel CET 1 riguarda:

- l'impatto incrementale conseguente all'applicazione del nuovo modello di impairment sulla valutazione delle attività finanziarie, indifferentemente se in bonis o deteriorate, alla data di transizione al nuovo principio contabile (componente "statica" del filtro); e
- l'eventuale ulteriore incremento delle rettifiche di valore, inerente alle sole attività finanziarie in bonis, rilevato a ciascuna data successiva di riferimento rispetto all'impatto misurato alla data della transizione all'IFRS 9 (componente "dinamica" del filtro).

Il banco si avvale anche delle misure concesse in seguito all'acuirsi della pandemia, nel corso del 2020, ovvero dell'estensione dell'opzione di parziale sterilizzazione dai Fondi Propri dell'impatto derivante dalle maggiori svalutazioni su crediti non deteriorati rispetto al valore del 1/01/2020; essa prevede la possibilità di esercitarla anche per la componente dinamica delle svalutazioni delle attività non deteriorate che tempo per tempo si determineranno rispetto al loro valore al 1° gennaio 2020. Tale sterilizzazione è fatta per quote via via decrescenti fino al 2024. Per l'anno 2021 tale importo risulta essere pari ad € 2,4 milioni

Sempre in ottica di sterilizzazione è stata data la possibilità di non imputare a fondi propri la riserva OCI relativa alle esposizioni verso titoli governativi. In tale ambito il Banco non ha quindi imputato ai fondi propri un valore negativo pari ad € 1,2 milioni.

E' stata inoltre anticipata la possibilità di non dedurre dai Fondi Propri alcune immobilizzazioni immateriali rappresentate da software;

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

⁴ Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni :

- a) sono emesse direttamente dalla Banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della Banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia.
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della Banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della Banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del Capitale primario di Classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della Banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Le passività subordinate rientrano nel calcolo del Capitale di Classe 2 quando il contratto prevede, in particolare, che:

- sono pienamente subordinate ai crediti di tutti i creditori non subordinati;
- hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
- non prevedono incentivi al rimborso anticipato da parte della banca;
- le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli strumenti possono essere esercitate solo dalla banca;
- possono essere rimborsate o riacquistate non prima di cinque anni dalla data di emissione, previa autorizzazione della Banca d'Italia e a condizione di essere sostituiti da altri strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore e a condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca oppure se la sua dotazione patrimoniale eccede, del margine valutato necessario dalla Banca d'Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il requisito combinato di riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni dalla data di emissione può avvenire solo se sono soddisfatte le precedenti condizioni e se si registrano imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare l'esclusione o la diminuzione della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro regime fiscale;
- non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsate o riacquistate anticipatamente in casi diversi dall'insolvenza o dalla liquidazione della Banca;
- non attribuiscono al portatore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi e del capitale, salvo il caso di insolvenza o di liquidazione della Banca;
- la misura degli interessi non può essere modificata in relazione al merito creditizio della banca o della sua capogruppo.

Gli strumenti del Capitale di Classe 2 sono inoltre sottoposti all'obbligo di ammortamento negli ultimi 5 anni di vita in funzione dei giorni residui.

Alla data del 31/12/2021 la Banca non deteneva strumenti di capitale di classe 2 di propria emissione sottoposte a regime di "grandfathering"

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2019 si fa rinvio alla tabella 3.1 della presente informativa.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle Guidelines on common SREP emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 10 luglio 2020, alla data del 31 dicembre 2021, le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a "building block" delle seguenti componenti:

- a) **requisiti di capitale vincolanti** cd. "Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR), ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- b) **requisito di riserva di conservazione del capitale** (*Capital Conservation Buffer – CCB*), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 ed ammonta al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;
- c) **componente target** (*Pillar 2 Guidance - P2G*) ossia il capitale aggiuntivo richiesto per una maggior esposizione al rischio in condizioni di stress e pari allo 0,5%.

In sintesi la somma dei requisiti regolamentari e della riserva aggiuntiva della componente target determina il livello di conservazione minimo del capitale richiesto al Banco, per il 2021, sulle soglie di seguito rappresentate:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 pari al 8,05%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 9,75%;
- coefficiente di Fondi propri pari al 12,05%.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano di conseguenza tutti rispettati, in quanto:

- il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 13,34 % e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 30.133.159;
- il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al 13,34 % e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 20.447.891;
- il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al 13,34 % e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 7.377.561.

CAPITOLO 4 – Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 CRR lettera d) CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Descrizione sintetica del metodo adottato dalla Banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "*CRD IV*") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai relativi mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di non conformità, rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e rischio di capitale.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa (o dalle associazioni nazionali di Categoria) per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione *single-name*;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;
- l'algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di stress.

In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e funding, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzii l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. In particolare, in presenza di prove di stress che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di capacity indicata nel RAF, il piano impone che ne sia data tempestiva comunicazione agli organi deputati a valutare, deliberare/adottare le conseguenti azioni correttive).

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già cennato approccio “*building block*” semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier 1 Capital Ratio*);
- b) coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*);
- c) coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*).

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP).

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post SREP* fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale non integralmente assorbita dal requisito patrimoniale aggiuntivo *post SREP* (ovvero per il 2021: *CET 1 Capital Ratio 8,05%*, *Tier 1 Capital Ratio 9,75%* e *Total Capital Ratio 12,05%*).

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- b) gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Nell'ambito del processo SREP a valere sul 2020 e sul 2021 il Banco ha ricevuto comunicazione di variazione dei requisiti aggiuntivi di capitale rispetto al 2019 oltre all'introduzione di una Componente Target a fronte di una maggiore esposizione al rischio in caso di stress pari allo 0,5%. I requisiti minimi per il 2021 sono quindi pari a : *CET 1 Capital Ratio 8,05%*; *Tier 1 Capital Ratio 9,75%*; *Total Capital Ratio 12,05%*.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla funzione di Risk Management, con supporto dell'ufficio Amministrazione e bilancio in relazione ai requisiti obbligatori di I° Pilastro. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della funzione di pianificazione strategica e controllo di gestione. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla funzione di Risk Management. La stessa, confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la funzione di Risk Management provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio agli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e alle altre Funzioni di Controllo. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento dell/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	500.746.785	448.850.386	40.059.743
2	Di cui metodo standardizzato	500.746.785	448.850.386	40.059.743
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)			-
4	Di cui metodo di assegnazione			-
4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice			-
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)			-
6	Rischio di controparte (CCR)	39.763	192.161	3.181
7	Di cui metodo standardizzato			-
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)			-
8a	Di cui esposizioni verso una CCP			-
8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	39.763	192.161	3.181
9	Di cui altri CCR			-
10	Non applicabile			
11	Non applicabile			
12	Non applicabile			
13	Non applicabile			
14	Non applicabile			
15	Rischio di regolamento			-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)	8.712.375	-	696.990
17	Di cui metodo SEC-IRBA			-
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)			-
19	Di cui metodo SEC-SA	8.712.375		696.990
19a	Di cui 1 250 % / deduzione	3.898.641		311.891
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	-	-	-
21	Di cui metodo standardizzato			-
22	Di cui IMA			-
22a	Grandi esposizioni			-
23	Rischio operativo	60.259.287	52.471.825	4.820.743
23a	Di cui metodo base	60.259.287	52.471.825	4.820.743
23b	Di cui metodo standardizzato			-
23c	Di cui metodo avanzato di misurazione			-
24	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)	7.084.440	5.144.815	566.755
25	Non applicabile			
26	Non applicabile			
27	Non applicabile			
28	Non applicabile			
29	Totale	569.758.210	501.514.372	45.580.657

Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio

La Banca determina il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo utilizzando il metodo base ed il calcolo dell'indicatore rilevante previsto dalla normativa vigente al 31 dicembre 2021 in conformità alla quale il requisito in materia di Fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media triennale dell'indicatore rilevante stesso come definito dall'art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26/6/2013.

Relativamente all'anno 2021 il requisito di capitale risulta essere ad € 4,8 milioni di euro.

Attività bancarie		a	b	c	d	e
		Indicatore rilevante			Requisiti di fondi propri	Importo dell'esposizione al rischio
		Anno-3	Anno-2	Ultimo anno		
1	Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)	28.182.268	29.416.338	38.816.254	4.820.743	60.259.287
2	Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)					
3	<i>Soggette al metodo TSA</i>					
4	<i>Soggette al metodo ASA</i>					
5	Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)					

CAPITOLO 5 – Informativa sulle metriche principali (art. 447 CRR)

Modello EU KM1: metriche principali

		31/12/2021
Fondi propri disponibili (importi)		
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	75.995.750
2	Capitale di classe 1	75.995.750
3	Capitale totale	76.029.018
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio		
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	569.758.211
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)		
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	13,34%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	13,34%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	13,34%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)		
7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	1,05%
7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,55%
7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	0,75%
7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,05%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)		
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%
8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	
9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	
10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,50%
11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	11,55%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	8,29%
Coefficiente di leva finanziaria		
13	Misura dell'esposizione complessiva	2.274.657.008
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	3,34%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)		
14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0%
14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0%
14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)		
14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0%
14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3%
Coefficiente di copertura della liquidità		
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	413.644.983
16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	396.328.255
16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	120.300.965
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	276.027.290
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	149,86%
Coefficiente netto di finanziamento stabile		
18	Finanziamento stabile disponibile totale	1.391.241.909
19	Finanziamento stabile richiesto totale	1.060.946.385
20	Coefficiente NSFR (%)	131,13%

N.B. I valori del coefficiente di copertura della liquidità sono valori medi mensile del 2021

Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari

		31/12/2021	
		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	33.389.846	150. Sovrapprezzi di emissione 160. Capitale
	di cui Azioni ordinarie	33.389.846	150. Sovrapprezzi di emissione 160. Capitale
	di cui tipo di strumento 2		
	di cui tipo di strumento 3		
2	Utili non distribuiti	27.913.823	140. Riserve
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	4.114.216	110. Riserve da valutazione
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1		
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel CET1 consolidato)		
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	8.463.026	180. Utile (Perdita) d'esercizio
6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	73.880.911	
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari			
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	- 149.010	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)		
9	Non applicabile		
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)		
11	Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo		
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese		
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)		
14	I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito		
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)		
16	Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	- 225.114	170. Azioni proprie
17	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		
18	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	- 3.716.076	
19	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
20	Non applicabile		
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %, quando l'ente opta per la deduzione		
20b	Di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	Di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)		
20d	Di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)		
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)		
22	Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo)		
23	Di cui strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti		
24	Non applicabile		
25	Di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee		
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)		
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)		
26	Non applicabile		
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo)		
27a	Altre rettifiche regolamentari	6.205.039	
28	Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1)	2.114.839	
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	75.995.750	

		31/12/2021	
		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti			
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni		
31	Di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili		
32	Di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dall'AT1		
33a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1		
33b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1		
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		
35	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	-	
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
37	Propri strumenti di AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)		
38	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		
39	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
40	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
41	Non applicabile		
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 (T2) che superano gli elementi del T2 dell'ente (importo negativo)		
42a	Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1		
43	Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	75.995.750	
Capitale di classe 2 (T2) strumenti			
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	33.268	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal T2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR		
47a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2		
47b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2		
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		
49	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
50	Rettifiche di valore su crediti		
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	33.268	

		31/12/2021	
		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari			
52	Strumenti propri di T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)		
53	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)		
54	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
54a	Non applicabile		
55	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
56	Non applicabile		
56a	Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)		
56b	Altre rettifiche regolamentari del capitale T2		
57	Totale delle rettifiche regolamentari del capitale di classe 2 (T2)	-	
58	Capitale di classe 2 (T2)	33.268	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	76.029.018	
60	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	569.758.211	
Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale			
61	Capitale primario di classe 1	13,34%	
62	Capitale di classe 1	13,34%	
63	Capitale totale	13,34%	
64	Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente	7,55%	
65	Di cui requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50%	
66	Di cui requisito della riserva di capitale anticiclica		
67	Di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico		
67a	Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)		
67b	Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva	0,55%	
68	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi	5,79%	
Minimi nazionali (se diversi da Basilea III)			
69	Non applicabile		
70	Non applicabile		
71	Non applicabile		
Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)			
72	Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)	7.350.325	
73	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili)		
74	Non applicabile		
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)	2.833.776	
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2			
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1o gennaio 2014 e il 1o gennaio 2022)			
80	Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva		
81	Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
82	Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva		
83	Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		
84	Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva		
85	Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)		

Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

	a	b
	Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato	Nell'ambito del consolidamento prudenziale
	Alla fine del periodo	Alla fine del periodo
Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato	31/12/2021	
10. Cassa e disponibilità liquide	170.319.740	
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	15.831.016	
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	250.866	
b) attività finanziarie designate al fair value		
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	15.580.150	
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	133.178.721	
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.948.941.687	
a) crediti verso banche	42.331.820	
b) crediti verso clientela	1.906.609.866	
80. Attività materiali	6.237.190	
100. Attività fiscali	7.104.180	
a) correnti	2.651.948	
b) anticipate	4.452.232	
120. Altre attività	19.552.018	
Totale Attivo	2.301.164.552	
Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato	31/12/2021	
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.180.348.307	
a) debiti verso Banche	624.242.046	
b) debiti verso clientela	1.515.628.900	
c) titoli in circolazione	40.477.361	
60. Passività fiscali	4.072.966	
80. Altre passività	40.157.299	
90. Trattamento di fine rapporto del personale	1.493.461	
100. Fondi per rischi e oneri	1.436.722	
a) impegni e garanzie rilasciate	306.845	
c) altri Fondi per rischi ed oneri	1.129.877	
Totale passivo	2.227.508.755	
Capitale proprio	31/12/2021	
110. Riserve da valutazione	4.114.216	
140. Riserve	27.913.823	
150. Sovrapprezzi di emissione	7.889.846	
160. Capitale	25.500.000	
170. Azioni proprie (-)	-225.114	
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	8.463.026	
Capitale proprio totale	73.655.797	

CAPITOLO 6 - Politica di remunerazione

Tabella EU REMA: politica di remunerazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Banca d'Italia, conformemente con quanto definito dal 7° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito – nella Parte I, Titolo IV, “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” - il Capitolo 2, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (nel seguito, per brevità, “le Disposizioni”), ha recepito, le previsioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione tenendo altresì conto del Regolamento Delegato (UE) n. 604/20145 e dei vigenti indirizzi concordati nelle sedi internazionali (tra cui quelli dell'Autorità Bancaria Europea – ABE e del Financial Stability Board - FSB) ed è intervenuta sulla normativa previgente per tenere conto della prassi applicativa e delle evoluzioni del mercato. Tale Capitolo è stato in seguito aggiornato il 23 ottobre 2018 (25°aggiornamento) al fine di allineare il quadro normativo italiano agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione emanati ai sensi della CDR IV, dall'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) a dicembre 2015.

La CRD IV, come già la precedente direttiva 2010/76/UE - cd. CRD III, reca principi e criteri specifici cui le banche devono attenersi al fine di definire – nell'interesse di tutti gli stakeholder, sistemi di remunerazione che siano: “in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso.”

INFORMATIVA QUALITATIVA

Informativa relativa al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

In ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca

Con riguardo al, processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione si richiama in premessa che il sistema di remunerazione degli Organi Aziendali si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche emanate dalla Banca d'Italia; in particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli Organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

In particolare, con riferimento al processo decisionale seguito per la definizione delle politiche di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione ed incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e controlli interni, il tutto in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per le proprie caratteristiche dimensionali ed operative adotta un modello operativo di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca si rivolge prevalentemente in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- la Banca non rientra nella definizione di Banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo.

Ciò premesso, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

Nell'attuazione delle politiche di remunerazione, la Banca ha posto in essere attività conformi alle Disposizioni vigenti ed alle politiche deliberate dall'Assemblea lo scorso 20/05/2020.

A) Identificazione del "personale più rilevante"

In applicazione del paragrafo 6 delle Disposizioni e dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato UE del 4 marzo 2014⁶ n.604, la Banca ha condotto un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. Membri del Consiglio di Amministrazione

⁶ Ai sensi del citato Regolamento, ai fini dell'individuazione del personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio della banca, deve essere applicato un approccio basato su criteri qualitativi e quantitativi. In particolare, sono individuati 15 criteri qualitativi che fanno esplicito riferimento a specifiche funzioni aziendali e identificano i componenti degli organi di governo, gli alti dirigenti, altro personale con funzioni chiave o responsabilità manageriali sul personale di determinate funzioni. Sono, inoltre, previsti criteri basati sull'autorità del personale con riguardo all'esposizione al rischio di credito e alle transazioni rilevanti ai fini del rischio di mercato superiori a determinate soglie stabilite come percentuali del CET1. E' bene precisare che costituiscono driver per l'identificazione di una funzione di responsabile l'autorità e la responsabilità conferita dalla funzione. Un responsabile di funzione in una piccola azienda, che esegue e gestisce la funzione sotto il controllo dell'organo amministrativo o dell'alta direzione senza significativa discrezionalità o poteri decisionali potrebbe non dover essere considerato responsabile della stessa.

2. Componenti del Comitato Esecutivo,
3. Direttore Generale
4. Responsabile della Direzione Credito
5. Responsabili delle altre Direzioni settoriali
6. Responsabile dell'Ufficio Legale e Reclami
7. Responsabile Ufficio Organizzazione
8. Responsabile Ufficio Controllo di Gestione
9. Responsabile della funzione di Risk Management
10. Referente interno della funzione di Compliance ed Antiriciclaggio
11. Referente interno della funzione di Internal audit
12. Referente ICT.

B) Organi sociali

Il sistema di remunerazione degli Organi Sociali della Banca si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia.

B.1) Amministratori

La remunerazione degli Amministratori è articolata come segue:

- un compenso annuo fisso ed un eventuale gettone di presenza determinati dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione;
- qualora componenti del Comitato Esecutivo, sono parimenti destinatari di un compenso fisso e di un gettone di presenza stabiliti dall'Assemblea; qualora in ragione dell'ufficio, ovvero per incarichi e/o missioni al di fuori della sede della società, sostengano delle spese, ne compete loro il rimborso;
- un ulteriore compenso fisso e, quindi, svincolato da forme incentivanti, stabilito dall'Assemblea a favore degli Amministratori indipendenti, quale riconoscimento della loro funzione di sollecitazione della dialettica interna al Consiglio e di contrappeso nei confronti degli Amministratori esecutivi, nonché dell'attività di monitoraggio del sistema di controllo interno per conto del Consiglio;
- ai Consiglieri di Amministrazione può eventualmente essere attribuito un compenso variabile, commisurato ai risultati economici dell'esercizio. Esso deriverà dalla quota di utile netto, in una percentuale fra il 3 e il 7 per cento, messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale;
- i Consiglieri cui fossero delegate funzioni di Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk management non potranno partecipare all'eventuale ripartizione della quota di utili a disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- ai Consiglieri possono essere assegnati benefit (polizze assicurative, auto, computer, tablet e telefono cellulare od altro) in funzione degli incarichi ricevuti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli articoli 2389 cod. civ. e 19 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Per quanto concerne gli Amministratori investiti di particolari cariche si precisa che le disposizioni dello statuto assegnano, in particolare al presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è ravvisabile nelle disposizioni dello Statuto che attribuiscono al presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di amministrazione (art. 15 dello Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, I comma, cod. civ.; art. 15 Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la direzione che ha il compito – unitamente alla struttura- di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni degli Organi Collegiali.

A questa funzione si aggiungono in compiti propri di legale rappresentate della società attribuiti al presidente da norme statutarie e dal

codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 17 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti agli amministratori sono riportate nella parte H della nota integrativa al bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.2) Sindaci

Lo Statuto prevede che il compenso ai Sindaci effettivi sia determinato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Le Disposizioni di Vigilanza precludono ai componenti degli organi di controllo compensi o bonus collegati ai risultati economici.

Conseguentemente, i Sindaci saranno destinatari:

- di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- possono disporre di polizze assicurative "responsabilità civile" e "tutela legale".

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 17 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.3) Organismo di Vigilanza

Con riguardo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, fermo quanto già riportato dianzi riguardo ai compensi riconosciuti agli amministratori con particolari cariche statutariamente previste, i compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle prassi comunemente in uso presso banche di dimensioni analoghe, nonché del corrispettivo stabilito per l'attività di revisione legale dei conti.

B.4) Revisore legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

C) Processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione verso il Personale dipendente

In ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione ed incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, attribuite all'Assemblea dei Soci, e nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione:
 - stabilisce le retribuzioni corrisposte ai Responsabili di livello più elevato delle funzioni di controllo.
 - provvede alla nomina dei Dirigenti ed alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ove applicabile;

- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità;
- il Comitato Esecutivo:
 - stabilisce (su proposta della Direzione Generale) le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi ed alle aree professionali tenuto conto delle previsioni della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro nonché del contratto collettivo di secondo livello tempo per tempo vigente;
- la retribuzione variabile del personale dipendente è composta dalle seguenti componenti:
 - premio annuale erogato sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal contratto CCNL di riferimento e dal contratto integrativo;
 - erogazione di natura discrezionale non continuativa, riconosciute in un'unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa;
 - Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda così articolato:
 - 100% per il Personale più Rilevante;
 - 100% per i quadri direttivi e per le aree professionali;
 - 33,33% per il Personale delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione ed il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato;
- L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni aziendali di controllo alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate ad esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, le funzioni aziendali di controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze per assicurare adeguatezza e rispondenza delle politiche di remunerazione ed incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- La Funzione di Compliance effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione per assicurarne la conformità al quadro normativo;
- La Funzione di Revisione Interna verifica con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate ed alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa;

- La Funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Banca. Le funzioni aziendali di controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La Pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Si precisa inoltre, che coerentemente a quanto previsto dalle Disposizioni prima citate, la Banca ha provveduto ad introdurre elementi di differimento, di quota parte della retribuzione per le categorie del personale più rilevante. In particolare la remunerazione variabile del personale più rilevante è soggetta per il 20% a meccanismi di differimento e di correzione ex-post per i rischi (cd. malus) per tenere conto della performance ed i rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di compliance normativa e regolamentare, etc.

C.1) Direttore Generale e altri Dirigenti

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale ed agli altri Dirigenti dal Consiglio di Amministrazione è individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa. Il trattamento economico applicato a Direttore Generale e Dirigenti è composta da una parte fissa non correlata ai risultati aziendali o individuali né ad iniziative premianti, determinata dal consiglio di Amministrazione.

Una parte della remunerazione può essere collegata ai risultati aziendali. L'attivazione di questa componente è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli redditività, di solidità patrimoniale e di liquidità:

- Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte;
- Total Capital Ratio;
- LCR (*Liquidity Covered Ratio*)

Tali indicatori dovranno essere almeno pari alle soglie di *risk appetite* inserite nel RAF aziendale. La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Come anticipato, la Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore Generale e degli altri Dirigenti, al fine di non limitare la propria capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Infine, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'articolo 2010 del Cod. civ. e dalla contrattazione collettiva.

Le informazioni sui compensi corrisposti al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 17 dello IAS 24, sono riportate nella parte H della nota integrativa al bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

C.2) Quadri Direttivi e Aree Professionali

Le retribuzioni corrisposte al personale della Banca appartenente alla categoria di Quadri Direttivi e alle Aree Professionali sono determinate sulla base delle previsioni del CCLN nonché del contratto di secondo livello tempo per tempo vigenti. In particolare, il trattamento economico applicato ai **Quadri Direttivi e alle Aree Professionali** si compone di una parte fissa e invariabile – cioè non correlata a risultati aziendali o individuale, né ad iniziative premianti – e si articola nelle seguenti voci:

- Stipendio;

- Eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dal CCNL;
- Altre voci costanti nel tempo previste dal CCNL ovvero frutto di pattuizioni individuali quali i patti di non concorrenza;
- Benefits: forme di retribuzioni in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente) anche frutto di pattuizioni individuali (i benefit comprendono l'uso promiscuo di autovetture);

la contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei quadri direttivi e del personale appartenente alle aree professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi stabili per gruppi omogenei di lavoratori oppure individuali, e comprende:

- Erogazione denominata premio aziendale, definita dal contratto integrativo aziendale in relazione ai risultati conseguiti nell'anno di misurazione. L'ammontare del premio annuale non è preventivabile dato che viene calcolato sulla base dei risultati conseguiti alla fine dell'esercizio;
- Ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in un'unica soluzione. Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposte a carattere individuale, definite dall'ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti – che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura quali ad esempio: particolare impegno dimostrato nell'espletamento delle prestazioni lavorative, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'apertura di nuove filiali e/o all'avviamento/introduzione di nuove procedure etc.

Tale componente è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli di redditività, solidità patrimoniale e di liquidità:

- Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte;
- Total Capital Ratio;
- LCR (*Liquidity Covered Ratio*)

La Banca assicura un corretto bilanciamento fra componente fissa e variabile della retribuzione dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali, al fine di non limitare la sua capacità di mantenere (o raggiungere) un livello di patrimonializzazione adeguato per i rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

In ogni caso la Banca si riserva di definire modalità atte a garantire gli interessi aziendali in presenza di comportamenti fraudolenti o di colpa grave del personale (c.d. clausole di *claw-back*).

Infine, ai quadri direttivi e alle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dalla contrattazione collettiva.

C.3) Funzioni aziendali di controllo

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti. La Banca non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale.

La parte complessiva variabile della remunerazione rivolta a tale categoria di personale è contenuta. Si rinvia a riguardo al limite già indicato in merito al peso relativo di tutte le componenti variabili riconosciute sulla retribuzione annua lorda fissa globale.

Per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite 1/3

D) Collaborazione e incarichi professionali

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione e sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2015, il compenso è stato stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal C.C.N.L. applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione; per i collaboratori organizzati dal committente, si è fatto riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto di lavoro.

Si specifica infine che nessuna delle componenti variabili è stata corrisposta attraverso azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie assimilabili.

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

MODELLO EU REM1		remunerazione riconosciuta per l'esercizio			
		a	b	c	
		Organo di amministrazione funzione di supervisione strategica e di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante	
1	REMUNERAZIONE FISSA	Numero dei membri del personale più rilevante	7	1	5
2		Remunerazione fissa complessiva	863.981	435.809	369.973
3		<i>Di cui in contanti</i>	863.981	435.809	369.973
4		<i>(Non applicabile nell'UE)</i>			
EU-4a		<i>Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti</i>	-	-	-
5		<i>Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti</i>	-	-	-
EU-5x		<i>Di cui altri strumenti</i>	-	-	-
6		<i>(Non applicabile nell'UE)</i>			
7		<i>Di cui altre forme</i>	-	-	-
8	<i>(Non applicabile nell'UE)</i>				
9	REMUNERAZIONE VARIABILE	Numero dei membri del personale più rilevante	-	1	4
10		Remunerazione variabile complessiva	-	300.000	23.427
11		<i>Di cui in contanti</i>	-	300.000	23.427
12		<i>Di cui differita</i>	-	60.000	-
EU-13a		<i>Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti</i>	-	-	-
EU-14a		<i>Di cui differita</i>	-	-	-
EU-13b		<i>Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti</i>	-	-	-
EU-14b		<i>Di cui differita</i>	-	-	-
EU-14x		<i>Di cui altri strumenti</i>	-	-	-
EU-14y		<i>Di cui differita</i>	-	-	-
15	<i>Di cui altre forme</i>	-	-	-	
16	<i>Di cui differita</i>	-	-	-	
17	Remunerazione complessiva (2 + 10)	863.981	735.809	393.400	

Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

MODELLO EU REM2		pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)		
		a	b	c
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica e di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita				
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita - Numero dei membri del personale più rilevante	-	-	-
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita - Importo complessivo	-	-	-
3	<i>Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus</i>	-	-	-
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio				
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio - Numero dei membri del personale più rilevante	-	-	-
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio - Importo complessivo	-	-	-
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio				
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio - Numero dei membri del personale più rilevante	-	-	-
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio - Importo complessivo	-	-	-
8	<i>Di cui versati nel corso dell'esercizio</i>	-	-	-
9	<i>Di cui differiti</i>	-	-	-
10	<i>Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus</i>	-	-	-
11	<i>Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona</i>	-	-	-

Modello EU REM3: remunerazione differita

MODELLO EU REM3		remunerazione differita							
		a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
	Remunerazione differita e soggetta a mantenimento	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
1	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-
2	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Altri membri dell'alta dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
8	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Altri membri del personale più rilevante	-	-	-	-	-	-	-	-
14	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Importo totale	-	-	-	-	-	-	-	-

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di euro o più per esercizio

Tabella non inserita in quanto casistica non presente nel Banco

Modello EU REM5: informazioni sul personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

MODELLO EU REM5		Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)							
		a	b	c	d	e	f	g	h
		Remunerazione dell'organo di amministrazione	Aree di business						
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica e di gestione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre	Totale
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante								13
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	7							
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza		-	-	-	1	-	-	
4	Di cui altri membri del personale più rilevante		-	1	-	1	3	-	
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	863.981	-	101.123	-	855.321	172.765	-	
6	Di cui remunerazione variabile	-	-	5.576	-	309.470	8.381	-	
7	Di cui remunerazione fissa	863.981	-	95.547	-	545.851	164.384	-	

Capitolo 7 – Dichiarazioni ai sensi dell'art. 435, lettere e) ed f) del CRR

Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi dell'articolo 435 comma 1 lettere e) ed f), che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2021" (Cfr. Capitolo 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;

il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2021 in termini di obiettivi di rischio ("risk appetite") e di risk tolerance, adottando un set di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business .

- . Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori rilevati

Ambito RAF	PARAMETRO	RISK PROFILE AL 31.12.2021	RISK APPETITE	EARLY WARNING	RISK TOLLERANCE	RISK CAPACITY
Adeguatezza Patrimoniale	Tier 1 Capital Ratio	13,34%	13,10%	12,00%	11,00%	9,75%
	Total Capital Ratio	13,34%	13,10%	13,05%	12,30%	12,05%
Indicatori di redditività	Margine di interesse/Margine di intermediazione	46,90%	58,00%	60,00%	62,00%	
	Cost Income	53,04%	54,00%	61,00%	65,00%	
Indicatori di liquidità	Liquidity Coverage Ratio	160,00%	135,00%	125,00%	105,00%	100,00%
	Net Stable Funding Ratio	131,13%	120,00%	110,00%	105,00%	100,00%
	Leverage Ratio	3,34%	3,64%	3,56%	3,51%	3,06% (*)
Indicatori di rischio	Sofferenze/Impieghi totali	1,42%	1,15%	2,40%	3,40%	
	Tasso di crescita dei crediti deteriorati lordi	2,05%	1,80%	3,30%	3,80%	
	Texas Ratio	57,12%	47,00%	51,00%	54,50%	
Area di analisi di business	Totale esposizioni verso settore immobiliare	10,03%	10,00%	11,00%	12,00%	

() la Risk Capacity per la leva, fissata al 3%, è stata adeguata al 3,06%, per tenere conto della scelta del Banco di adottare le norme transitorie previste dall'articolo 429 bis comma 5 della CRR 2 .*

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'esposizione al rischio della Banca è risultata in linea generale coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene che l'impianto RAF è risultato essere efficace ed adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso. Si rilevano unicamente sforamenti per l'indicatore di leva finanziaria dovuto alla forte crescita della banca riflesso in un forte aumento dell'attivo nel corso del 2021 e del texas ratio. Per quanto riguarda quest'ultimo indicatore non si rilevano comunque situazioni di criticità in quanto il suo andamento è influenzato dalla prudenziale riclassificazione di crediti come NPL garantiti all'80% da garanzie statali. Di conseguenza, gli accantonamenti, sono stati effettuati sulla base della parte non coperta influenzando negativamente il ratio.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con le strategie operative previste dal Piano Strategico/Budget, la Banca mostra un adeguato e conforme livello di adeguatezza patrimoniale, con un trend di evoluzione dei rischi appropriato e sostenibile nei prossimi esercizi .

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2021:

- i Fondi Propri (composti prevalentemente dal CET1) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza;
- sono presenti margini patrimoniali sufficienti per operare nell'esercizio in corso, anche in condizioni di stress.

Si attesta inoltre che , in conformità a quanto previsto sugli obblighi di informativa ai sensi della parte Otto del Regolamento UE 575/2013 CRR, le informazioni contenute nella presente Informativa sono rese ai sensi della parte Otto e sono state redatte conformemente ai processi di controllo interno.

CAPITOLO 8 - Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

In seguito al 31° aggiornamento della Circ. 285, sono stati recepiti gli Orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

Banco Azzoaglio pubblica nella presente informativa le tabelle (cfr. par. 15a degli Orientamenti) n. :

- 1 - Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione
- 3 - Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate per giorni di scaduto
- 4 - Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

In tale ambito si fa infine nuovamente richiamo all'attuale contesto caratterizzato dalla pandemia Covid-19 ricordando che il principio IFRS 9 Strumenti Finanziari richiede espressamente che un'entità proceda alla stima delle perdite attese su crediti prendendo in considerazione tutte le informazioni correnti e future disponibili ritenute ragionevoli e dimostrabili (*reasonable and supportable*). Le Autorità regolamentari e di vigilanza europee e gli standard setter (le Autorità) che si sono espresse sull'argomento sono state concordi nel suggerire estrema cautela nel modificare gli scenari valutativi, almeno nella fase di più acuta incertezza.

Purtuttavia in un'ottica prudenziale il Banco ha adottato una metodologia più conservativa in ambito dello staging allocation restringendo ulteriormente i criteri per i quali un credito va classificato nello stage 1.

Questo ha portato ad un incremento di accantonamento portando il fondo ad € 6,7 milioni per quanto riguarda la sola parte crediti (rispetto ai 5,3 milioni dell'anno 2019)

Le operazioni di concessione/sospensione effettuate per finalità "Covid-19" legislative, richieste dalla clientela entro il 30 settembre 2020, non sono state classificate forborne e quelle successive sono state classificate nel caso in cui la durata totale della moratoria superava i 9 mesi (secondo le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza)

Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		su Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di concessione	
		di cui in stato di default	di cui impaired					
Prestiti e anticipazioni	40.521.971	12.913.827	1.238.877	11.674.951	661.028	4.465.614	33.797.419	10.621.283
<i>Banche Centrali</i>								
<i>Amministrazioni Centrali</i>								
<i>Enti creditizi</i>								
<i>Altre società finanziarie</i>								
<i>Altre società non finanziarie</i>	31.110.714	9.039.601	985.653	8.053.948	429.731	3.023.685	23.327.844	7.687.615
<i>Famiglie</i>	9.411.257	3.874.226	253.224	3.621.003	231.297	1.441.928	10.469.575	2.933.668
Titoli di debito								
Impegni all'erogazione di finanziamenti								
Totale	40.521.971	12.913.827	1.238.877	11.674.951	661.028	4.465.614	33.797.419	10.621.283

Tabella 3: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate per giorni di scaduto

	Valore contabile lordo /importo nominale											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
	non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	scadute da > 30 giorni e ≤ 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e ≤ 180 giorni	scadute da > 180 giorni e ≤ 1 anno	scadute da > 1 anno e ≤ 2 anni	Scadute da > 2 anni ≤ 5 anni	Scadute da > 5 anni ≤ 7 anni	Scadute da > 7 years	di cui in stato di default	
Prestiti e anticipazioni	1.147.173.030	774.130.599	373.042.430	54.263.458	47.149.354	291.176	904.956	4.242.941	1.376.102	191.757	107.172	14.199.156
<i>Banche Centrali</i>	91.780.404	91.780.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amministrazioni Centrali</i>	1.117.350	1.117.058	292	84.322	68.143	6.836	2.518	6.826	-	-	-	-
<i>Enti creditizi</i>	106.519.748	106.519.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Altre società finanziarie</i>	21.622.689	208	21.622.481	298.173	290.906	-	-	3.673	-	-	3.594	62.059
<i>Altre società non finanziarie</i>	575.341.132	574.713.181	627.952	40.323.876	38.273.409	16.838	41.235	1.670.438	292.422	6.220	23.313	11.239.065
<i>di cui PMI</i>	421.111.757	421.089.382	22.375	26.337.463	26.201.587	1.890	6.194	127.793	-	-	-	5.369.712
<i>Famiglie</i>	350.791.706	-	350.791.706	13.557.087	8.516.896	267.502	861.202	2.562.004	1.083.680	185.537	80.265	2.898.032
Titoli di debito	1.055.107.296	1.055.107.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Banche Centrali</i>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Amministrazioni Centrali</i>	1.003.614.651	1.003.614.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Enti creditizi</i>	5.001.996	5.001.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Altre società finanziarie</i>	5.977.669	5.977.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Altre società non finanziarie</i>	40.512.979	40.512.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni fuori bilancio												
<i>Banche Centrali</i>												
<i>Amministrazioni Centrali</i>												
<i>Enti creditizi</i>												
<i>Altre società finanziarie</i>												
<i>Altre società non finanziarie</i>												
<i>Famiglie</i>												
Totale	2.202.280.325	1.829.237.895	373.042.430	54.263.458	47.149.354	291.176	904.956	4.242.941	1.376.102	191.757	107.172	14.199.156

Tabella 4: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

	Valore contabile lordo /importo nominale						Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito ed accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute		
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			Esposizioni non deteriorate – rettifiche di valore cumulate ed accantonamenti			Esposizioni deteriorate – rettifiche di valore cumulate, variazioni negative del Fair Value (valore equo) dovute al rischio di credito ed accantonamenti				su esposizioni non deteriorate	su esposizioni deteriorate	
	Of which stage 1		Of which stage 2	Of which stage 2		Of which stage 3	Of which stage 1		Of which stage 2	Of which stage 2		Of which stage 3				
1	Prestiti e anticipazioni	1.147.173.030	914.836.707	232.336.375	54.263.458	-	54.263.458	6.628.399	1.628.259	5.000.153	19.002.407	-	19.002.407	2.426.190	340.723.632	25.459.406
2	Banche Centrali	91.780.404	91.780.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Amministrazioni Centrali	1.117.350	1.109.983	7.368	84.322	-	84.322	3.220	3.195	25	20.908	-	20.908	-	-	-
4	Enti creditizi	106.519.748	106.519.748	-	-	-	-	198.173	198.173	-	-	-	-	-	1.765.881	-
5	Altre società finanziarie	21.622.689	20.971.933	650.756	298.173	-	298.173	87.571	53.638	33.933	183.609	-	183.609	-	599.538	109.876
6	Altre società non finanziarie	575.341.132	437.953.151	137.387.982	40.323.876	-	40.323.876	3.506.338	885.014	2.621.324	13.043.748	-	13.043.748	1.307.794	105.912.164	16.830.001
7	di cui PMI	421.089.382	339.664.636	81.447.120	26.337.463	-	26.337.463	2.031.640	676.066	1.359.120	5.474.502	-	5.474.502	-	58.612.691	11.249.046
8	Famiglie	350.791.706	256.501.488	94.290.269	13.557.087	-	13.557.087	2.833.097	488.238	2.344.872	5.754.142	-	5.754.142	1.118.396	232.446.049	8.519.529
9	Titoli di debito	1.055.107.296	1.041.530.324	13.576.972	-	-	-	908.587	528.356	380.231	-	-	-	-	-	-
10	Banche Centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Amministrazioni Centrali	1.003.614.651	998.469.353	5.145.298	-	-	-	495.148	314.250	180.899	-	-	-	-	-	-
12	Enti creditizi	5.001.996	5.001.996	-	-	-	-	11.545	11.545	-	-	-	-	-	-	-
13	Altre società finanziarie	5.977.669	-	5.977.669	-	-	-	131.457	-	131.457	-	-	-	-	-	-
14	Altre società non finanziarie	40.512.979	38.058.974	2.454.005	-	-	-	270.438	202.561	67.876	-	-	-	-	-	-
15	Esposizioni fuori bilancio															
16	Banche Centrali															
17	Amministrazioni Centrali															
18	Enti creditizi															
19	Altre società finanziarie															
20	Altre società non finanziarie															
21	Famiglie															
22	Totale	2.202.280.325	1.956.367.031	245.913.346	54.263.458	-	54.263.458	7.536.986	2.156.615	5.380.385	19.002.407	-	19.002.407	2.426.190	340.723.632	25.459.406